

SINERGAS S.P.A.

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001**

Revisione approvata

nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 16.12.2022

Sommario

PARTE GENERALE	4
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	5
I PRESUPPOSTI PER L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	5
LE SANZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	6
I REATI PRESUPPOSTO.....	6
ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	8
ORGANISMO DI VIGILANZA	10
IMPEGNO ETICO	12
LE RESPONSABILITÀ NELL' AMBITO DEI GRUPPI SOCIETARI,	12
LA MISSION DI SINERGAS S.P.A.	13
L'ATTIVITÀ	13
IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	14
LA GOVERNANCE	15
IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	15
L' ASSETTO ORGANIZZATIVO	15
IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI	15
RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO, DI REGOLAZIONE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	16
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	16
IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	16
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SINERGAS.....	17
DISPOSIZIONI GENERALI	17
ANALISI DEI REATI E MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ.....	18
PROCESSI ATTUATI DIRETTAMENTE	18
PROCESSI ATTUATI IN OUTSOURCING	20
Processo Finanziario	20
Processo Amministrativo	20
Processo di gestione dei sistemi informativi	20
Campo d'applicazione:.....	20
Processo di gestione delle risorse umane.....	21
PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L' ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL' ENTE IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE,	21
INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI,	22
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	22
L' AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	22
L' ORGANISMO DI VIGILANZA	23

I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	23
I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza.....	24
CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
IL CODICE ETICO DI SINERGAS	28

PARTE GENERALE

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora innanzi "**Decreto 231**"), recante *disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n.300/2000*, è stato emanato in attuazione degli obblighi comunitari ed ha abbandonato il tradizionale principio *societas delinquere non potest* per accogliere, nel nostro ordinamento, uno specifico sistema punitivo nei confronti degli enti, conseguente alla responsabilità da reato delle persone fisiche. Ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale.

I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il sistema di responsabilità introdotto dal Decreto 231 prevede presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione delle sanzioni.

In primo luogo, la responsabilità degli enti è condizionata dal fatto che il reato presupposto sia stato commesso a *vantaggio* o *nell'interesse* dell'ente da parte di una persona fisica in posizione apicale nell'amministrazione dell'ente stesso ovvero da soggetti dipendenti della società in posizione subordinata.

Al contrario l'ente non risponde se tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'indicazione disgiuntiva implica la responsabilità dell'ente qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche se l'ente non ne ha tratto vantaggio.

Con riferimento all'imputazione soggettiva, va evidenziata la netta distinzione della responsabilità penale della persona fisica da quella dell'ente, con la conseguenza che quest'ultimo risponde indipendentemente dal vaglio della responsabilità penale del soggetto persona fisica.

Nelle ipotesi in cui il reato presupposto è commesso da *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (art. 5 comma 1.a del Decreto 231) l'ente, ai sensi dell'art. 6, non risponderà se prova che: (a) l'organo dirigente della società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; e che (d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Nel caso in cui a commettere il reato siano stati invece soggetti *sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali* (art. 5 comma 1.b del Decreto) l'ente, ai sensi dell'art. 7, è responsabile se la commissione del reato presupposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza degli obblighi di

direzione o vigilanza è provata se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

LE SANZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

L'art. 9 del Decreto 231 prevede quattro tipologie di sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti dalla commissione dei reati presupposto:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Questa verrà applicata e commisurata dal giudice *per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*, con un valore di quota che va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00 (art. 10.3 del Decreto 231) La graduazione deve essere svolta secondo la valutazione degli elementi indicati nell'art. 11: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività preventiva e successiva dell'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la realizzazione di ulteriori fattispecie incriminatrici e fermo che la commisurazione della sanzione pecuniaria da applicare dovrà necessariamente essere adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 11.

I REATI PRESUPPOSTO

L'applicazione del principio di legalità alla materia della responsabilità amministrativa degli enti implica che questi non possono essere ritenuti responsabili solo per un fatto costituente reato se la responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto (art. 2 del Decreto 231).

In questo senso solo reati espressamente richiamati dall'articolo del Decreto 231 o da altre leggi che possono fondare la responsabilità amministrativa dell'ente e sono definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza reati presupposto.

Originariamente limitato dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231, l'elenco dei reati presupposto di cui alla Sezione III del Capo I del Decreto 231 comprende gli articoli

- art. 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (articolo modificato dalla legge n. 161/2017 e, da ultimo, dal d.dgs. n.

- 75/2020);
- art. 24-bis - delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo aggiunto dall'art. 7 della legge n. 48/2008 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 11-bis del d.l. 21 settembre n. 105/2019);
 - art. 24-ter - delitti di criminalità organizzata (articolo inserito dall'art. 2, comma 29 della legge n. 94/2009) anche nelle forme dei reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dalla legge n. 146/2006;
 - art. 25 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (articolo da ultimo modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 75/2020);
 - art. 25-bis - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 e da ultimo modificato dalla legge n. 99/2009);
 - art. 25-bis.1 - delitti contro l'industria e il commercio (Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, lett. b), della legge n. 99/2009);
 - art. 25-ter - reati societari (Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 61/2002 e da ultimo modificato dal d.lgs. n. 38/2017);
 - art. 25-quater - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo inserito dalla legge n. 7/2003);
 - art. 25-quater.1 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo inserito dalla legge n. 7/2003);
 - art. 25-quinquies - delitti contro la personalità individuale (articolo inserito dall'art. 5 della legge n. 228/2003 e da ultimo modificato dall'art. 6 della legge n. 199/2016);
 - art. 25-sexies - abusi di mercato (articolo aggiunto dall'art. 9 comma 3 della legge n. 62/2005);
 - art. 25-septies - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo inserito dall'art. 9 della legge n. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n. 81/2008);
 - art. 25-octies - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo inserito dall'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007 e da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 90/2017);
 - art. 25-octies.1 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo inserito dal d.lgs. n. 184/2021);
 - art. 25-novies - delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c) della legge n. 99/2009);
 - art. 25-decies - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo inserito dall'art. 4, comma 1 della legge n. 116/2009 e poi sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 121/2011);
 - art. 25-undecies - reati ambientali (articolo inserito dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 121/2011 e da ultimo modificato dalla legge n. 68/2015);
 - art. 25-duodecies - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo inserito dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 109/2012 e da ultimo modificato dall'art. 30, comma 4, della legge n. 161/2017);

- art. 25-terdecies - razzismo e xenofobia (articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 167/2017);
- art. 25-quaterdecies - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo inserito dall'art. 5, comma 1 della legge n. 39/2019);
- art. 25-quinquiesdecies - reati tributari (articolo inserito dall'art. 39, comma 2 del d.l. n. 124/2019 e da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 75/2020);
- art. 25-sexiesdecies - contrabbando (articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. n. 75/2020);
- art. 26 - per tutte le ipotesi di reati presupposto nelle forme del tentativo.

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il cuore della disciplina del Decreto 231 è costituito dall'adozione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* (d'ora in avanti "**Modello 231**" o "**Modello**") diretto a prevenire la commissione di reati. L'adozione del Modello 231 non è obbligatoria, rappresentando invece una libera scelta per l'ente.

Tuttavia, la giurisprudenza è giunta a stabilire come la mancata adozione di un adeguato modello di prevenzione del rischio commissione reati determini una responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società ex art. 2392 c.c., qualora siano commessi reati che l'adozione del modello avrebbe potuto impedire.

I modelli costituiscono un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato presupposto specifico per la società e le funzioni di cui si compone e che deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Il Modello organizzativo deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale; il Modello deve necessariamente tenere conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto l'analisi della stessa è indispensabile per l'individuazione dei c.d. fattori di rischio e deve necessariamente tener conto della specificità dell'ente.

La revisione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi devono essere svolte secondo le segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti anche "**OdV**"), in relazione delle

variazioni organizzative e delle novità normative, ad esempio per l'introduzione di nuovi reati presupposto, o di ogni altro evento, interno o esterno, rilevante nell'attività dell'ente stesso.

I modelli possono essere adottati sulla base di Linee Guida redatte dalle associazioni rappresentative di categoria, nello specifico si fa riferimento alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da Confindustria ed, in particolare, all'ultimo aggiornamento di giugno 2021. In tale versione è stata evidenziata la necessità per gli Enti di adottare un approccio integrato in termini di gestione dei rischi. Una compliance integrata potrebbe infatti permettere a) una razionalizzazione delle attività, b) un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di compliance e c) una semplificazione nella condivisione delle informazioni anche attraverso lo svolgimento di risk assessment congiunti.

Le indicazioni di Confindustria dovranno in ogni caso coniugarsi con la specifica realtà economica aziendale affinché i modelli risultino calati nella effettiva realtà operativa ed organizzativa degli enti. Le misure adottate dall'Ente ai fini della prevenzione saranno tanto più efficaci quanto maggiore sarà la procedimentalizzazione delle attività, la divisione delle responsabilità e delle funzioni (tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto e necessario il concorso di più persone), e più penetrante ed attenta l'attività di verifica.

In generale, le misure adottate dall'Ente ai fini della prevenzione saranno tanto più efficaci quanto maggiore sarà la procedimentalizzazione delle attività, la divisione delle responsabilità e delle funzioni (tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto e necessario il concorso di più persone), e più penetrante ed attenta l'attività di verifica.

Il Modello 231 deve rispondere alle seguenti esigenze per essere efficacemente attuato deve:

- a) analizzare i reati e mappare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;**

Il Modello 231 deve rappresentare l'esito di un'efficace analisi del rischio e di una corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive dell'ente in rapporto alla sua organizzazione ed alla sua attività.

- b) prevedere la ricostruzione dei protocolli e delle prassi di gestione diretti a governare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati presupposto;**
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;**

In quest'ottica, particolare attenzione deve essere prestata in relazione ai profili collegati

alla gestione delle risorse finanziarie, alla gestione di tutte le fasi riconducibili alla partecipazione a gare d'appalto ed all'esecuzione dei contratti.

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

Ciò comporta la necessità di predisporre sia canali informativi che vengano utilizzati con cadenza periodica da parte dei soggetti designati, sia sistemi di canalizzazione di eventuali esposti relativi alla presunta violazione del modello. In quest'ultimo caso dovranno essere aperte delle linee dirette di comunicazione tra l'OdV e tutti i dipendenti (es.: email dedicata con accesso esclusivo da parte dei membri dell'OdV).

e) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231;

Il codice etico e il modello di organizzazione, ovvero le parti contenenti la materia disciplinare, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti. Il sistema sanzionatorio deve essere caratterizzato dall'idoneità a garantire coerenza ai vincoli ed alle regole propri del modello di prevenzione.

Ogni sanzione interna deve peraltro essere resa omogenea al contesto giuridico (Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva aziendale), sia in termini di irrogabilità e sia in relazione alla forma di esercizio di tale potere.

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto 231 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché il compito di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che può essere individuato anche nel Collegio Sindacale.

Si deve trattare di un organo indipendente, anche dal punto di vista organizzativo, nei confronti dei soggetti da vigilare, che deve essere nominato dall'Organo Amministrativo, possibilmente con il coinvolgimento dell'Assemblea dei soci, e deve essere caratterizzato da spiccata professionalità nelle materie oggetto di vigilanza nonché da imparzialità di giudizio e continuità di operato.

A tale organismo sono attribuiti:

- un potere - dovere di vigilanza e di controllo effettivo e continuato, sostenuto da ampi poteri d'ispezione, anche nei confronti degli amministratori, pertanto, deve avere libero accesso ad ogni documento, dato, carteggio aziendale cartaceo e/o informatico;
- un potere di proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
- il potere di curare l'aggiornamento periodico del modello.

La responsabilità delle modifiche del modello organizzativo nonché quella relativa alla prima strutturazione dello stesso non rientrano nella sfera di competenza dell'Organo di Vigilanza (d'ora in avanti anche "OdV" o "Organismo"), ma in quella degli organi esecutivi dotati di un potere decisionale sufficiente all'approvazione delle misure necessarie.

Si ritiene preferibile che l'Organismo di Vigilanza si configuri come un organismo prevalentemente interno dell'ente, a composizione collegiale, che risponda ai seguenti requisiti:

- non può coincidere con funzioni aziendali che svolgono attività operative nei processi a rischio reato; per quanto riguarda i membri del Consiglio di Amministrazione l'eventualità deve ritenersi circoscritta a coloro privi di deleghe operative;
- deve essere composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, quest'ultima in relazione all'attività da svolgere.

I due requisiti vengono richiesti al fine di garantire le capacità di azione in un contesto che richiede approfondite capacità di valutazione e gestione dei rischi, conoscenze di analisi delle procedure, di organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione, di diritto civile e penale e di pratica professionale.

Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo supporto tecnico e specialistico.

- deve essere indipendente e autonomo: occorrerà procedere ad una sua collocazione in posizione gerarchica la più elevata possibile così da consentire un riporto diretto verso il Consiglio di Amministrazione;

L'assenza di condizioni di soggezione nei confronti dei soggetti operativi apicali della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, rappresentano, in buona sostanza, due elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del Modello 231.

È essenziale che l'OdV disponga di flussi informativi aggiornati, al fine di poter essere messo nelle condizioni di poter svolgere efficacemente le proprie funzioni. A suo favore devono essere previsti specifici obblighi di informazione da parte dei soggetti apicali e dipendenti. La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deve essere specificatamente sanzionata.

Tale flusso informativo deve riguardare eventuali anomalie e infrazioni riscontrate, i risultati dell'attività di controllo di linea poste in essere dalle varie funzioni dell'ente.

L'oggetto dei flussi di comunicazione indirizzati dall'OdV al personale interno ed ai

collaboratori esterni, invece, deve riguardare l'esistenza della normativa e le sue conseguenze, il Codice Etico comportamentale, i poteri autorizzativi, la struttura organizzativa e le procedure formalizzate.

Per consentire agli organi amministrativi e di controllo lo svolgimento corretto ed efficace delle loro funzioni appare inoltre fondamentale l'istituzionalizzazione di flussi informativi tra l'OdV e gli stessi.

La Società ha adottato il regolamento dell'OdV in data 3 ottobre 2011.

L'attività di vigilanza dovrà essere adeguatamente documentata mediante la redazione di verbali particolarmente dettagliati da conservare agli atti della società, controfirmati dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche. La comunicazione dei risultati andrà trasmessa a cura dell'OdV al CdA ed al Collegio Sindacale.

È opportuno che l'OdV elabori un piano d'interventi con un orizzonte temporale generalmente di un anno, ove siano esplicitati gli obiettivi, la programmazione dell'attività, Tale piano dovrà essere presentato in occasione della relazione periodica agli organi societari che ne dovranno prendere atto o al massimo proporre eventuali suggerimenti.

IMPEGNO ETICO

L'Ente può dotarsi, in aggiunta al Modello 231, del Codice Etico che ha la funzione di evidenziare la carta dei valori nei quali la società si riconosce e che contiene le linee programmatiche e di condotta che devono guidare la società nella realizzazione del proprio Modello 231 di prevenzione.

Tale codice, che non è disciplinato dal Decreto 231, richiede delle misure organizzative adatte a facilitarne l'adozione e il rispetto, in particolare:

- adeguata diffusione all'interno della società attraverso piani formativi e d'informazione;
- eventuale comunicazione a soggetti esterni alla società, quali agenti, consulenti;
- attribuzione ad uno specifico organo del potere decisionale in presenza di violazioni alle regole dettate dal codice.

LE RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DEI GRUPPI SOCIETARI.

Il Decreto 231 non disciplina le responsabilità nell'ambito dei Gruppi societari. L'affermazione della responsabilità della capogruppo impone l'individuazione dell'interesse perseguito o del vantaggio ritratto dalla commissione dell'illecito riconoscendo rilevanza al c.d. interesse di gruppo, inteso quale interesse unitario da riferirsi direttamente alla capogruppo o al raggruppamento imprenditoriale nel suo complesso.

Inoltre, dovrà essere dimostrata la riconducibilità del reato a persone con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione rispetto all'ente capogruppo o a

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

La responsabilità della capogruppo richiede la condizione necessaria che tali soggetti, legati all'ente controllante da rapporti di rappresentanza o di subordinazione, abbiano partecipato alla commissione del delitto presupposto.

La capogruppo, pertanto, può essere ritenuta responsabile anche in relazione a reati commessi nell'ambito della gestione di una o più controllate, a condizione che sussista una corresponsabilità da parte di uno o più dei propri organi gestori.

LA MISSION DI SINERGAS S.P.A.

La mission di Sinergas S.p.A. (d'ora in avanti "Sinergas", la "Società" o anche l'"Ente") è promuovere il miglior impiego del metano e dell'energia elettrica in tutte le loro applicazioni, negli usi civili e produttivi.

Sinergas è nata nel 1989 in forma di consorzio per la promozione del risparmio energetico e della sicurezza nell'uso del gas. Successivamente si è profondamente trasformata sino all'acquisizione nel 2002, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, del ramo aziendale della vendita del gas del Gruppo Aimag.

Da ottobre 2007 Sinergas trasforma la propria struttura societaria da Srl a SpA., la sede legale e commerciale viene trasferita a Carpi.

Sinergas ha ottenuto da Certiquality la certificazione UNI CEI 11352, garanzia per il cliente e dimostrazione della professionalità dell'azienda come ESCo (*Energy Service Company*). Tale certificazione attesta che la ESCo è in grado di stipulare e mantenere nel tempo contratti a garanzia di risultato, effettuare diagnosi energetiche secondo la UNI CEI 16247 e seguire progetti di efficientamento energetico c.d. *chiavi in mano*.

Dal 2017 la Società ha ottenuto e richiesto dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) il rating di legalità, importante riconoscimento che attesta l'attenzione di Sinergas per una gestione d'impresa orientata alla trasparenza, alla correttezza e alla legalità. La valutazione effettuata dall'AGCM ha portato all'attribuzione per Sinergas del punteggio di "due stelle". Il valore di rating è stato da ultimo riconfermato nel mese di ottobre 2021.

L'ATTIVITÀ

La Società ha per oggetto sociale la gestione diretta od indiretta di attività commerciali, industriali e di servizio nei settori dell'energia, dell'efficientamento energetico, dell'ambiente, della realizzazione e gestione di impianti tecnologici, dei servizi di pubblica utilità, della sicurezza nell'uso dell'energia, della sicurezza domestica, della domotica, delle telecomunicazioni.

Sinergas si propone ai cittadini, alle famiglie, alle pubbliche amministrazioni nonché al

mondo delle imprese di produzione e dei servizi come fornitore integrato di energia elettrica e gas, anche in una ottica di partnership e di soddisfazione del cliente.

IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Sinergas è soggetta all'attività di coordinamento e controllo di Aimag S.p.A. (d'ora in avanti "Aimag" o anche la "Controllante"). Il modello di *governance* e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi. La struttura è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione agile e snella, ma tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

In ragione delle dinamiche di gruppo, Sinergas affida all'esterno processi che hanno effetti sulla conformità del servizio a determinati requisiti, ma assicura il proprio controllo su di essi e stabilisce le modalità con cui farlo. In particolare, Sinergas affida all'esterno, mediante apposito contratto di servizio stipulato con la controllante Aimag il 13.11.2018 (d'ora in avanti sinteticamente definito il "Contratto di servizi"), servizi e assistenza in materia di:

1. elaborazione, emissione, gestione e controllo della fatturazione nei confronti della clientela;
2. amministrazione dei rapporti contrattuali, mediante prestazioni operative ed informatiche organizzate stabilmente con sportelli di assistenza diretta alla clientela, contact center e collegamenti internet;
3. amministrazione e trattamento degli incassi e dei pagamenti della clientela;
4. recupero crediti;
5. predisposizione dei dati necessari all'assolvimento di adempimenti normativi e fiscali (quali a titolo esemplificativo UTF, AEEG);
6. utilizzo software e servizi informatici;
7. tenuta contabilità, gestione finanziaria risorse aziendali, budget e reporting periodici
8. selezione del personale;
9. servizi legali.

Le citate attività vengono affidate alla controllante Aimag la quale garantisce l'adozione e la efficace attuazione del Modello 231 di prevenzione dei reati in conformità al Decreto 231.

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla governance ed al sistema organizzativo della società sono rinvenibili nei seguenti documenti che si considerano parte integrante del presente Modello 231 anche se non materialmente ad esso allegati:

- Statuto approvato dall'Assemblea;
- Verbale Assemblea di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Verbale Assemblea di nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- Verbale Assemblea di incarico alla Società di Revisione;
- Verbale CdA di attribuzione deleghe;
- Procura/e;
- Contratto di servizio con Aimag.

LA GOVERNANCE

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, Sinergas ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* risulta, pertanto, nel rispetto dello Statuto, attualmente così articolato:

- **Consiglio di Amministrazione:**
il Consiglio d'Amministrazione è composto da n. 5 membri tra i quali il Presidente;
- **Collegio Sindacale:**
il Collegio Sindacale è composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti;
- **Assemblea dei Soci:**
l'Assemblea dei Soci è composta da Aimag, Sorgea S.r.l., Soenergy S.r.l., Em.Ro Popolare S.p.a. società del gruppo BPER), So.Sel S.p.A. e L.I.R.C.A. S.r.l.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e poteri, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della società. Presidente e Procuratore speciale esercitano i poteri loro delegati dal Consiglio d'Amministrazione.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'assetto organizzativo della società è semplice e si fonda su ruoli e responsabilità chiare e definite orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

La struttura organizzativa interna a Sinergas comprende:

- Direttore Generale;
- Segreteria;
- Ufficio sviluppo commerciale;
- Ufficio assistenza vendite;
- Ufficio Logistica;
- Ufficio Area mercato;
- Ufficio ESCO;
- Marketing e comunicazione.

IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di controllo di gestione viene eseguito tramite la controllante Aimag in forza del Contratto di servizi, la quale garantisce l'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231 di prevenzione dei reati ai sensi del Decreto 231 dalla stessa approvato ed attua

meccanismi di verifica della gestione delle risorse che garantiscono la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO, DI REGOLAZIONE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nel caso di rapporti con enti di controllo, regolazioni o comunque le pubbliche amministrazioni ("PA") affidatarie di un servizio che comportino significative ricadute sull'azienda, è necessario che all'incontro partecipino almeno due persone di Sinergas, e che all'incontro segua una e-mail che riassume i contenuti emersi e le decisioni prese indirizzata al proprio responsabile.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e, quindi, gestire i rischi lavorativi per i lavoratori.

La sicurezza dei lavoratori è affidata in service ad una società esterna, che funge da Servizio di prevenzione e protezione. Il ruolo di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) è affidato a soggetto esterno con apposito atto di incarico.

Titolare delle deleghe in materia di infortunistica sul lavoro, inquinamento e danno ambientale è il procuratore nominato dal CdA.

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla sicurezza sono rinvenibili nei seguenti documenti che si considerano parte integrante del presente Modello 231 anche se non materialmente ad esso allegati:

- DVR (Documento Valutazione Rischi) e relativo Piano di miglioramento;
- il Regolamento dell'OdV;
- Procedura per la valutazione dei rischi;
- Protocollo sanitario;
- Nomine RSPP, RLS, Medico competente, Addetti Pronto soccorso, Addetti antincendio;
- Documenti e protocolli per la protezione dal rischio biologico diffuso da Sars-CoV-2.

IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo - e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;

- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SINERGAS

DISPOSIZIONI GENERALI

Nell'ambito del contesto organizzativo descritto, Sinergas ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto 231 in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati presupposto individuati dal Decreto 231 e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza alla correttezza, trasparenza ed alla qualità, la Società ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di Comportamento adottato da Confservizi e Confindustria.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del Decreto 231, ai sensi del comma secondo dell'art. 6, il Modello 231 prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, distinguendole in attività espletate direttamente ed attività affidate all'esterno;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'OdV quale organo incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Il Modello 231 prevede:

- uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di

- gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare adottato sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Modello 231 è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività della società, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello 231 e di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo delle conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei suoi allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale aziendale ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

ANALISI DEI REATI E MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ

In relazione alle attività svolte direttamente dalla società, a seguito di specifica analisi dei rischi, si individuano i seguenti processi sensibili, nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione delle fattispecie di reato indicate dal Decreto 231.

I processi sensibili relativi alle aree a rischio di commissione reati sono stati individuati distinguendo in maniera macroscopica i processi in base alla loro esecuzione interna alla società o al loro affidamento all'esterno in forza del Contratto di servizi.

PROCESSI ATTUATI DIRETTAMENTE

Processo approvvigionamenti

Campo d'applicazione:

- incarichi professionali e prestazioni di servizio;
- processo di approvvigionamento in relazione ad acquisto di gas naturale ed energia elettrica;
- incarichi professionali e prestazioni di servizio;
- selezione dei fornitori;
- formalizzazione dei contratti di approvvigionamento sottoscritti;
- conclusione ed esecuzione contratti di service con società del Gruppo;
- gestione fase esecutiva del contratto;
- controllo ricevimento materiali ed effettuazione prestazioni;
- ricevimento fattura passiva e contabilizzazione.

Rischio reati:

- art. 25 bis 1 - delitti contro l'industria e il commercio;
- art. 25 sexies - abusi di mercato;
- art. 25 octies - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- art. 25 octies 1- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 25 quinquiesdecies - reati tributari;
- art. 25 sexiesdecies - contrabbando.

Processo produttivo

Campo d'applicazione:

- forniture pubbliche di gas naturale ed energia elettrica alla Pubblica Amministrazione (P.A.);
- partecipazione a gare indette da Enti della P.A. per affidamenti di forniture;
- rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione, Uffici Finanziari, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- promozione offerte contrattuali a domicilio;
- proprietà impianti di cogenerazione.

Rischio reati:

- art. 25 bis 1 - delitti contro l'industria e il commercio;
- art. 25 sexies - abusi di mercato;
- art. 25 octies - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- art. 25 octies 1- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 25 quinquiesdecies - reati tributari;
- art. 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- art. 24 ter - delitti di criminalità organizzata;
- art. 25 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Processo Amministrativo

Campo d'applicazione:

- comunicazioni relative alla formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- attività di responsabilità degli Amministratori secondo il codice civile.

Rischio reati:

- art. 25 ter - reati societari;
- art. 25 quinquiesdecies - reati tributari.

Processo di gestione per la sicurezza

Campo d'applicazione:

- tutta l'attività aziendale;
- eventuali appalti per la manutenzione della sede di lavoro.

Rischio reati:

- art. 25 septies - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- art. 25 undecies - reati ambientali.

PROCESSI ATTUATI IN OUTSOURCING

Le attività affidate alla controllante Aimam attraverso il Contratto di servizio, sono oggetto di specifiche procedure contenute nel Modello 231 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aimag stessa.

Le procedure approvate da Aimag in relazione alle attività affidate alla stessa riguardano, in particolare, i seguenti processi:

Processo Finanziario

Campo d'applicazione:

- gestione flussi finanziari;
- pagamenti e incassi;
- rapporti bancari;
- richiesta finanziamenti;
- controllo gestione.

Rischio reati:

- art. 25 ter - reati societari;
- art. 25 quinquiesdecies - reati tributari.

Processo Amministrativo

Campo d'applicazione:

- redazione Bilancio

Rischio reati:

- art. 25 ter - reati societari.

Processo di gestione dei sistemi informativi

Campo d'applicazione:

- tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali

Rischio reati:

- art. 24 bis - delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. novies - delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Processo di gestione delle risorse umane

Campo d'applicazione:

- ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;

Rischio reati:

- art. 24 bis - delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. 25 septies - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE.

Il Consiglio di Amministrazione di Sinergas, in vista dell'approvazione del presente Modello e in ragione della recente crescita dovuta all'acquisizione di Soenergy (ramo d'azienda acquisito dalla Società lo scorso 1.1.2021), per la quale è stata posta in essere una rilevante attività d'integrazione dei processi, sistemi di billing e CRM, sta adottando un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli o procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati presupposto. Nell'intenzione della Società il sistema dovrà fotografare e strutturare il consolidato sistema di prassi interne a governo dei processi aziendali, anche al fine di omologarsi sempre più allo standard di gestione dei processi della controllante Aimag. Tali protocolli saranno aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Per ciascuno dei processi attuati direttamente e indicati come potenzialmente a rischio il Modello 231 contiene il richiamo:

- alle procedure interne, ove queste siano già state formalizzate e adottate, per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- alla prassi di gestione dei processi attuati dalle singole funzioni per il governo del processo rilevante ai fini del governo del rischio reato;
- alle modalità di documentazione e di conservazione, anche mediante l'impiego di strumenti informatici, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

I suddetti protocolli e procedure assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Quando non è possibile garantire tale requisito, è previsto il rafforzamento del sistema

dei controlli indipendenti. Il sistema dei controlli interni, inoltre, consente, in coerenza con le competenze funzionali e gerarchiche, la verifica delle varie fasi dei processi decisionali ed attuativi da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Deroghe ai protocolli ed alle disposizioni del presente Modello 231 sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

In ogni caso e con riferimento ad ogni situazione o ipotesi non possono essere corrisposti compensi a consulenti, collaboratori o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese alla società.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi, anche in collaborazione con la controllante Aimag.

L'OdV promuove e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione ed implementati dalla Società.

La Società promuove, di concerto con l'OdV ed in collaborazione con la controllante Aimag, la formazione e l'addestramento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso.

L'OdV ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, dei protocolli e delle procedure ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società, prevedendo il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi con controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed

adeguamento del Modello, dei protocolli e delle procedure ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti del Modello, dei protocolli e delle procedure ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e pubblicate sulla rete intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di Sinergas ha nominato un Organismo di Vigilanza, indicandone anche il Presidente, ed approvato, in data 30.10.2020, il documento denominato *Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza*, che costituisce parte integrante del presente Modello 231, anche se non materialmente allegato allo stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo.

I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di Sinergas è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, la formazione ed informazione ai soggetti interessati nonché la gestione dei flussi informativi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, delle risorse finanziarie stanziato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV di Sinergas ha, inoltre, il compito di verificare presso l'OdV della società

capogruppo, il rispetto da parte di Aimag del Modello di prevenzione dei reati di cui la stessa si è dotata e delle relative procedure in relazione alle attività e responsabilità affidatele mediante Contratto di servizio.

I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

Le procedure e i protocolli, in particolare, prevedono specifici obblighi informativi, in ordine agli aspetti più significativi afferenti le diverse attività del processo, a carico dei soggetti responsabili delle attività per i processi gestiti internamente, mentre, con riguardo ai processi gestiti in outsourcing, il riporto informativo sarà assunto dall'OdV stesso mediante corrispondenza informativa con l'OdV della controllante Aimag.

L'OdV, in generale, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello 231, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o al soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello.

L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere ad un'accurata indagine interna o all'archiviazione della segnalazione.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua ad una segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica con indirizzo:

odv@sinergas.it

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma non anonima, all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza SINERGAS S.P.A.

Via Alghisi 19

41012 Carpi (Mo)

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, l'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione

sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

IL SISTEMA DISCIPLINARE IN RELAZIONE AL RISPETTO DEL MODELLO DI PREVENZIONE REATI SECONDO IL D.LGS. 231/2001

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate ai fini della prevenzione dei reati.

Sinergas, pertanto, ha adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "**Sistema Disciplinare**") volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello, nei protocolli e nelle procedure, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi protocolli e procedure commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Sinergas.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni finalizzato all'applicazione di sanzioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi societari e funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, ovvero al livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, a seguito della condotta censurata. Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare ai sensi dei CCNL applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori che non rivestono la qualifica di dirigenti – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30.5.1970 n. 300 (lo Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme applicabili – sono:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai CCNL applicati, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto riconducibili a Sinergas;
- adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello 231 sono i seguenti:

- violazione di procedure e protocolli interni previsti dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.
- mancata individuazione e conseguente eliminazione delle violazioni del Modello e, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati, per negligenza ovvero imperizia.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano

invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Misure nei confronti dei procuratori e/o degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di un procuratore così come di uno o più membri del CdA, oppure in caso di mancata individuazione e conseguente eliminazione delle violazioni del Modello e, nei casi più gravi, della perpetrazione dei reati, per negligenza ovvero imperizia, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello da parte delle società di service, dei consulenti o collaboratori così come ogni commissione dei reati previsti dal Modello, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti/incarichi quali ad esempio la clausola risolutiva espressa.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti sanzionati derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Sinergas cura con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di integrità.

In questo contesto ed in piena coerenza con le scelte della controllante Aimag, la Società si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

La Società ha predisposto ed adottato il proprio Codice Etico, parte integrante del presente Modello, con lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confservizi e Confindustria oltre che al codice etico approvato dalla controllante Aimag.

IL CODICE ETICO DI SINERGAS

1. INTRODUZIONE

1.1 Le finalità e i destinatari

Il presente Codice di comportamento è una dichiarazione pubblica di SINERGAS S.P.A. in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice etico integra il quadro normativo al quale l'azienda è sottoposta.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui l'azienda, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione delle attività aziendali.

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'impresa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

Del Codice è data ampia diffusione interna e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa.

L'impresa si impegna, altresì, a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

1.2 Il rapporto con gli *stakeholders*

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta dell'azienda alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholders*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'azienda.

1.3 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono gli investimenti degli azionisti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane, la correttezza e l'affidabilità dei fornitori.

1.4 I contenuti del codice di comportamento

Il Codice di comportamento è costituito:

dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;

dai criteri di condotta verso ciascun *stakeholder*, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

1.5 Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall'impresa.

1.6 Aggiornamenti del Codice

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di vigilanza.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Responsabilità

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità. L'azienda ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'azienda in violazione delle leggi.

L'azienda si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma di informazione e formazione continua sul Codice di comportamento.

2.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della azienda.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei clienti permette che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti l'azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti.

2.3 Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della *privacy* e delle opportunità, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nelle attività lavorative e professionali.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda.

2.4 L'efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

2.5 Concorrenza

L'azienda intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

2.6 Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda. Pertanto, l'azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

3. SISTEMA DI GOVERNO DELL'IMPRESA

Il sistema di governo adottato dall'impresa è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia; esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un temperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

Allo stato attuale il sistema di governo di Sinergas è così costituito:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale.

I poteri e le deleghe conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono indicati nello Statuto e in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Le deleghe specifiche a favore del Direttore Generale sono contenute in apposito atto notarile di conferimento.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell'impresa e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci. I componenti degli organi aziendali devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'azienda. Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l'impresa fornisce, nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni Pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di corretta condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni di segreto industriale.

Ai componenti degli organi dell'impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti.

L'impresa adotta, in ragione delle proprie attività un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

4. SISTEMA DL CONTROLLO INTERNO

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'impresa.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, l'impresa attua modelli di organizzazione, gestione e controllo che prevedano misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del presente Codice, a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. Per la verifica e l'applicazione delle norme contenute nel presente Codice è istituito un apposito Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza assiste l'organo di Amministrazione nella fissazione e nell'aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice.

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta da singole funzioni rispetto ai procedimenti ed alle attività di propria competenza. Esse hanno il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di *risk management* e di *governance*, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia ed efficienza delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, regolamenti e procedure interne.

5. RAPPORTO CON I SOCI

L'azienda, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell'ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie.

Costituisce impegno dell'azienda tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati *standard* negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.

L'azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

6. RAPPORTI CON IL PERSONALE

6.1 Rapporti con il personale

Sinergas riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa.

L'azienda assicura il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali, assicurative e assistenziali del settore. La gestione del rapporto di lavoro è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione.

E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

6.2 Sicurezza e salute

L'impresa si impegna a tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti nei locali dell'impresa. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

6.3 Tutela della persona

L'impresa si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. L'Azienda esige la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Non sono ammesse nelle relazioni di lavoro molestie di alcun tipo ed in particolare molestie sessuali. I dipendenti che ritengono di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio responsabile e/o all'OdV che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Modello di prevenzione reati.

Non costituiscono discriminazioni le disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

6.4 Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

6.5 Assunzione

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

6.6 Doveri del personale

Il personale deve impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice, attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, lealtà e buona fede.

6.7 Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

In assenza di specifica previsione contrattuale, non è consentito il pagamento internazionale ad un soggetto diverso dal fornitore di riferimento per l'oggetto della specifica fornitura al fine di consentire una corretta tracciabilità dei pagamenti.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile e/o all'OdV.

6.8 Conflitto di interessi

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'impresa. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'organismo aziendale di vigilanza.

6.9 Beni aziendali

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa. Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'impresa, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

6.10 Uso dei sistemi informatici

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

6.11 Regali, omaggi e altre utilità

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare questi

ultimi, salvo quelli d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati. I regali e i vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza dell'impresa.

Tale norma non ammette deroghe.

6.12 Tutela della riservatezza

L'impresa tutela la *privacy* dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza il consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e che siano pienamente rispettate tutte le norme a tutela della *privacy*.

6.13 Riservatezza e gestione delle informazioni

Ogni dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze.

Ogni dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla *privacy*. Egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

6.14 Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione e/o all'OdV ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

6.15 Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatari dell'azienda.

7. RAPPORTI CON I CLIENTI

7.1 Professionalità

L'azienda si impegna ad adempiere agli obblighi fissati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, laddove previsti.

L'azienda si impegna altresì a non discriminare i propri clienti in ragione di razza, sesso, nazionalità, religione, lingua.

L'azienda instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

7.2 Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere: chiari e semplici; conformi alle normative vigenti e alle indicazioni dell'Autorità laddove previste. L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

7.3 Qualità

L'azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente.

7.4 Interazione con i clienti

L'azienda si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e la risoluzione rapida di eventuali reclami e/o avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'impresa ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

L'impresa tutela la *privacy* dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

8. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI

8.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, l'impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l'impresa nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

8.2 Correttezza nelle trattative commerciali

Nei rapporti con la committenza l'impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

9. RAPPORTI CON I FORNITORI

9.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa all'uopo previste.

La scelta dei fornitori di energia elettrica e gas avviene nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla qualità, all'utilità, al prezzo della fornitura ed all'affidabilità del fornitore.

Nella selezione l'impresa adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento interno.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più opportune condizioni di concorrenza.

9.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori dell'impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'impresa anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

9.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

L'impresa ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

L'impresa si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti e delle aspettative della controparte, considerate le circostanze, le trattative effettuate, il contenuto del contratto stipulato.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

10. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

10.1 Missione aziendale e interesse generale

L'azienda persegue i propri obiettivi coniugandoli con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

L'azienda nel perseguire i propri obiettivi collabora efficacemente con gli Organismi preposti alla attività di regolazione e controllo e con le Istituzioni Pubbliche di riferimento.

11. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

11.1 Integrità e indipendenza nei rapporti

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi locali, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui, il modico valore di essi, non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per loro o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini.

Nel caso in cui la società sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la P.A. si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l'azienda.

12. RAPPORTI CON L'AMBIENTE

La società è attenta al rispetto dell'ambiente nonché all'analisi dello sviluppo economico in relazione ai consumi di energia ed alla tipologia delle fonti energetiche.

13. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

L'azienda non contribuisce al finanziamento di partiti, di movimenti, di comitati e di

organizzazioni politiche e sindacali, di loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche. Al fine di promuovere la propria attività aziendale, la società può stipulare appositi contratti con i soggetti sopra indicati per l'utilizzo di spazi commerciali e pubblicitari.

14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DL CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

14.1 Istituzione dell'Organismo di vigilanza

È istituito l'Organismo di vigilanza per il controllo interno avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice etico e sul Modello di organizzazione e gestione.

In particolare, l'Organismo di vigilanza:

- ha la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica, che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, nonché alle presunte violazioni del Codice etico ad esso riferite;
- provvede alla revisione periodica del Codice etico e dei suoi meccanismi di attuazione; imposta, in collaborazione con l'azienda, il piano di comunicazione e formazione etica.

14.2 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) eventuali inosservanze del presente Codice.

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate possono essere soggetti a sanzioni.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

14.3 Violazioni del Codice Etico

La grave e persistente violazione delle norme del Codice etico da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, comunque disciplinate dal Modello di prevenzione dei reati approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, oltre al risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione dai quali derivino sanzioni a carico dell'azienda, in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 ed a seguito del riconoscimento giudiziale dell'esistenza di un interesse e/o vantaggio per la società stessa.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice etico è parte

essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. Il sistema sanzionatorio, previsto dal Modello di prevenzione dei reati secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, è conforme a quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.

PARTI SPECIALI

Premessa

Per procedere ad una corretta e completa ricognizione e valutazione del rischio – sia pure meramente eventuale – di commissione di reati-presupposto nell’ambito della struttura societaria ed aziendale, in occasione dell’attività di revisione del Modello, Sinergas ha organizzato delle sessioni di auto-valutazione *risk assessment* preliminari per l’individuazione delle attività e dei processi aziendali sensibili. Sono state coinvolte tutte le funzioni responsabili dei processi interessati dai rischi derivanti dalla potenziale commissione di reati presupposto.

Le sessioni sono state condotte analizzando le ipotesi previste dall’elenco dei reato-presupposto richiamate dal Decreto 231/2001, contestualizzandole nei processi e nelle attività della Società.

A valle dell’analisi, al fine di delineare l’eventualità di verifica del reato-presupposto nell’ambito societario ed aziendale di Sinergas, ogni funzione responsabile intervenuta ha espresso una valutazione sul livello di rischio potenziale¹.

È stata adottata una classificazione assegnando tre codici di rischio corrispondenti a tre livelli di verificabilità in concreto delle fattispecie di reato:

- codice di rischio “**Alto**”: rischio esistente e realisticamente verificabile in concreto;
- codice di rischio “**Normale**”: rischio esistente e verificabile in concreto con probabilità di grado medio;
- codice di rischio “**Basso**”: rischio difficilmente verificabile in concreto o escluso.

¹ Per livello di esposizione “potenziale” si intende il rischio teorico che la Società possa essere involontariamente coinvolta in una fattispecie penalmente rilevante, a causa delle sue specifiche attività.

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 del Decreto 231 231

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 25 del Decreto 231 231

Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha*

eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma.

Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 e le modifiche degli articoli 24 e 25 del Decreto 231

Gli artt. 24 e 25 del Decreto 231 hanno subito recenti integrazioni a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020.

Con il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 (d'ora in avanti "d.lgs. 75/2020") è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

L'attuazione della suddetta Direttiva costituisce un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la L. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

La finalità dell'intervento normativo in esame è quella di conformare il nostro ordinamento ai criteri ed ai principi contenuti nella Direttiva 2017/1371, da una parte mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra attraverso un'ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE.

L'art. 1 del d.lgs. 75/2020, sulla base del criterio di delega contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. f) della legge delega n. 117/2019, ha apportato modifiche agli artt. 316, 316-ter e 319-quater c.p. «integrando le ipotesi già negli stessi previste riguardo anche alla commissione di fatti che ledano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con danno superiore a 100.000 euro», nonché agli artt. 322-bis e 640, comma 2, n. 1) c.p. di cui è stata estesa la portata applicativa.

Tali modifiche hanno inciso anche sul testo del Decreto 231, in particolare è stato modificato l'art. 24, ampliando così il catalogo dei reati-presupposto in danno alla Pubblica Amministrazione.

Sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. 24 del Decreto 231, che oggi comprende il *delitto di frode nelle pubbliche forniture* di cui all'art. 356 c.p. ed il *reato di frode in agricoltura* di cui all'art. 2 della legge 898/1986. Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il Legislatore equipara

l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese dal reato. In particolare:

- al primo comma dell'art. 24 del Decreto 231 viene aggiunto il *delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.*, cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- è stato inoltre aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di *frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (art. 2 della legge 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma 2 (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal comma 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: (i) il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); (ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il d.lgs. 75/2020 ha comportato altresì la modifica dell'art. 25 del Decreto 231, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i *reati di peculato* di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il *delitto di abuso di ufficio* di cui all'art. 323 c.p. Rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta, ai soli casi in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

Pertanto, le fattispecie già previste dall'art. 25, comma 1 del Decreto 231 sono state estese ricomprendendo i reati di peculato di cui all'art. 314 c.p. comma 1 (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso), l'art. 316 c.p., ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'art. 323 c.p. recante il reato di abuso di ufficio. In relazione a tali fattispecie, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, «*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*».

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

A) REATI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE

- *Peculato: art. 314 c.p.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il «*pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi*».

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

È un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere lesa dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si ha il possesso del denaro o della cosa mobile e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Ai fini della rilevanza quale reato presupposto ai sensi del Decreto 231, il fatto deve configurarsi come lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui «un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità». La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000².

Nonostante la norma parli di “peculato”, è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

La fattispecie è un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).

Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

- Concussione: art. 317 c.p.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità.

- Corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.

Il reato punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.

Il reato punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Circostanze aggravanti: art. 319-bis c.p.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette danaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Abuso di ufficio: art. 323 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura allorché «un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità».

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

È un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito. Ai fini della rilevanza quale reato presupposto ai sensi del Decreto 231, il fatto deve configurarsi come lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Traffico di influenze illecite: art. 346-bis c.p.

Secondo quanto disposto dall'art. 346-bis c.p., «*chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita*».

I

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il comma 3 della norma contempla un aggravamento di pena.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in commento si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione; la fattispecie, infatti, è stata introdotta dal legislatore penale al fine di evitare anche le attività preparatorie rispetto a quello che potrebbe poi sfociare in una istigazione alla corruzione.

Il nucleo dell'antigiuridicità si evince e si ricava proprio nell'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario dove si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

- Articolo 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898

«1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1».

Considerazioni:

Le tipologie di reato di cui sopra sono caratterizzate dal fatto di prevedere, per la maggior parte dei casi, una particolare qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato, il quale può, per l'appunto, essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono a tal proposito che: *«agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi»* e che *«sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

Con riferimento alla fattispecie della concussione, l'art. 317 c.p. "concussione", punisce, *«il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità».*

La condotta di **induzione**, invece, è stata prevista nel nuovo art. 319 quater c.p., la cui rubrica recita "induzione indebita a dare o promettere utilità" e sanziona «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

In tema di **corruzione**, invece, la previgente norma, rubricata "Corruzione per un atto d'ufficio" puniva «*il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del proprio ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa*» (primo comma) "se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno" (secondo comma).

Il primo comma contemplava la corruzione impropria (ovvero avente ad oggetto un atto di ufficio) antecedente, mentre il secondo comma conteneva la disciplina della corruzione impropria susseguente.

Il nuovo art. 318 c.p., la cui rubrica reca l'intestazione "Corruzione per l'esercizio della funzione", e punisce «*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*».

Dal confronto tra la disposizione previgente e quella introdotta dalla riforma è agevole osservare, in primo luogo, che il legislatore della riforma ha voluto colpire il fenomeno della c.d. "iscrizione a libro paga", sganciando il reato dall'esistenza di un atto.

Un primo profilo di novità, dunque, si identifica con la scomparsa del riferimento ad un atto, il quale, soprattutto in giurisprudenza, stante l'esigenza di interpretare la norma coerentemente con il principio di tassatività, era inteso in senso formale e implicava l'identificazione di uno specifico provvedimento oggetto di compravendita, rendendo piuttosto gravoso l'onere probatorio in capo all'accusa.

La nuova fattispecie s'incentra sulla ricezione indebita di denaro o altra utilità da parte del funzionario pubblico (sia pubblico ufficiale che incaricato di pubblico servizio, cui è estesa la punibilità ai sensi dell'art. 320 c.p.) "per l'esercizio della funzione o dei suoi poteri". In secondo luogo, è scomparso, con la riforma, il riferimento alla "retribuzione".

Secondo la previgente formulazione, occorre dimostrare oltre all'esistenza di un atto dell'ufficio, anche l'esistenza di un sinallagma tra corrotto e corruttore che avesse come fine lo svolgimento dell'atto stesso. Il legislatore, sopprimendo il riferimento alla retribuzione e dunque al carattere sinallagmatico dell'accordo corruttivo, ha determinato quale conseguenza che anche la dazione o la promessa di regalie d'uso, che sia connessa all'esercizio della funzione, potrà essere perseguita.

Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti aziendali dove il rischio di reato può dirsi presente in misura maggiore dovrà procedersi attraverso una valutazione che tenga conto, caso per caso, della specifica funzione svolta dall'azienda. Le aree maggiormente a rischio potrebbero essere quella degli appalti, della gestione finanziaria, degli investimenti, di erogazione di servizi e tutte quelle funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Malversazione a danno dello stato: art. 316 bis c.p.

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato: art. 316 ter c.p.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Considerazioni:

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ossia può essere commesso da *chiunque*.

Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio ed è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico. Infine, le pene sono aumentate per entrambe le fattispecie in questione se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Rispetto agli ambiti in cui i delitti considerati potrebbero essere commessi con maggiore probabilità si annoverano quello finanziario e degli investimenti nonché quello degli appalti.

C) REATI FRAUDOLENTI IN DANNO ALLA P.A.

- Frode nella pubblica fornitura: art. 356 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p..

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenuti necessari.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Ai fini della rilevanza quale reato presupposto ai sensi del Decreto 231, il fatto deve configurarsi come lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Truffa: art. 640 c. p.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste nel capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'art. 61 primo comma, n. 7)».

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea».

Considerazioni

I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggiro l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

ESEMPI DI REATI CONTRO LA PA
<p>Favorire funzionari o amministratori della PA mediante affidamenti a soggetti loro graditi per ottenere agevolazioni per la società;</p> <p>Favorire, in sede di selezione competitiva, quali incaricati di pubblico servizio, determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi/denaro per la società;</p> <p>Affidare consulenze inesistenti o con corrispettivi esagerati al fine di procurare fondi da destinare alla corruzione di funzionari della PA;</p>

Nel caso di incarico conferito ad un rappresentante della PA, utilizzare tale tecnica al fine di indurlo a compiere atti contrari al suo ufficio od omettere atti d'ufficio al fine di favorire l'azienda;

Ottenere commesse pubbliche mediante atti di corruzione;

Ottenere concessioni, licenze, autorizzazioni o rinnovi mediante atti di corruzione;

Alterare documenti aziendali per renderli idonei alla presentazione di una richiesta oppure presentare domanda inadeguata e compiere atti di corruzione per farla considerare idonea.

Livello di rischio-reato: Alto

Processi aziendali ed attività a rischio in relazione ai reati nei confronti della P.A.

PROCESSI INTERNI	
Processo produttivo	- partecipazione a gare ed appalti pubblici, - rapporti con la P.A. o Autorità pubbliche e di Vigilanza in relazione alla gestione di propri impianti; - gestione dei portali telematici di comunicazione con P.A. o Autorità pubbliche e di Vigilanza.
Processo di approvvigionamento	- ricerca e selezione dei fornitori; - ricerca e selezione dei subappaltatori; - affidamento incarichi professionali; - contratti in outsourcing;
Processo di gestione dei sistemi informativi	- attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali verso P.A. o Autorità pubbliche e di Vigilanza.
Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici	- richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazioni da parte dello Stato o altro Ente pubblico o dalla Unione Europea
PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	

Processo di gestione dei sistemi informativi	- attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali verso P.A. o Autorità pubbliche e di Vigilanza.
Processo finanziario	- gestione flussi finanziari.
Processo amministrativo	- redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi in particolare al bilancio ed al controllo di gestione
Processo di gestione delle risorse umane	- attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
Direzione Commerciale *** - Sviluppo commerciale - Logistica - Efficienza energetica - Assistenza vendite - Marketing operativo	- Gestione e controllo sviluppo commerciale - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	
Amministrazione Clienti	- Gestione e controllo Sistemi Informativi - Gestione e controllo Amministrazione e Clienti - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	- Gestione e controllo aree Finanza e Bilanci - Gestione e controllo Amministrazione, IVA e Contabilità - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Direzione Risorse Umane	- Gestione del personale - Gestione e controllo delle procedure di appalto

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, del Codice Etico di Sinergas.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- accettare denaro o altre qualsiasi utilità, o accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni;
- ritardare od omettere atti del proprio ufficio in cambio di denaro o di altra qualsiasi utilità, o della promessa di entrambi;
- compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio in cambio di denaro o di altra qualsiasi utilità, o della promessa di entrambi;
- di elargire, offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto del Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

Il Consiglio di Amministrazione di Sinergas, in ragione della recente crescita dovuta all'acquisizione di Soenergy (ramo d'azienda acquisito dalla Società lo scorso 1.1.2021) per la quale è stata posta in essere una rilevante attività d'integrazione dei processi, sistemi di billing e CRM, sta adottando un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli o procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati presupposto.

Nell'intenzione della Società il sistema dovrà fotografare e strutturare il consolidato sistema di prassi interne a governo dei processi aziendali, anche al fine di omologarsi sempre più allo standard di gestione dei processi della controllante Aimag. A questo fine sono state elaborate e saranno elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231 che riproducono i consolidati principi di governo dei processi nella prassi aziendale:

- assicurare la pluralità dei soggetti che partecipano al processo;
- assicurare la suddivisione delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte;
- fissare regole scritte e trasparenti per la qualificazione e la selezione dei fornitori;
- garantire trasparenza e tracciabilità dei rapporti con la PA e delle decisioni assunte in relazione a rapporti con la PA.;
- garantire il controllo dei flussi finanziari come previsto dal Decreto 231;
- definire compiti e responsabilità dell'area finanziaria;
- responsabilizzare gli addetti per le operazioni di contabilizzazione;
- garantire trasparenza alle procedure d'assunzione;
- garantire trasparenza nell'uso dotazioni aziendali.

A questo fine sono state elaborate e adottate specifiche procedure scritte qui di seguito elencate:

PROCEDURA	REV	DATA
Procedura per l'individuazione e selezione dei fornitori nell'ambito degli interventi di efficienza energetica	1	21.12.2021
Procedura di selezione e individuazione fornitori e agenti	1	21.12.2021
Regolamento per l'erogazione di liberalità e sponsorizzazioni	2	28.5.2022

I REATI SOCIETARI

Art. 25 - ter del Decreto 231

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto - di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a - bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 - bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Il D.Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 ha integrato il Decreto 231 con l'articolo 25-ter, (in seguito modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629 bis c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi) che prevede la punibilità dei c.d. reati societari.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La pena della reclusione da uno ai cinque anni è prevista, oltre che per le condotte sopra esposte, anche allorquando le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 - bis c.c.)

Tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c., salvo che costituiscano più grave reato, sono di lieve entità sono puniti con una pena inferiore ossia da sei mesi a tre anni di reclusione.

- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 - ter c.c.)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 - bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 - bis.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale reato, punito con la reclusione da tre a otto anni, si configura allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il secondo comma dell'articolo 2622 c.c. prevede l'equiparazione alle società quotate delle:

1. società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
2. società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. società che controllano emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
4. società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni previste nei commi dell'articolo presente si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONSIDERAZIONI:

La riforma del falso in bilancio, contenuta nella legge 27 maggio 2015, n. 69, si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell'accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata.

A tale finalità il legislatore ha risposto anche attraverso la riformulazione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l'introduzione dei nuovi articoli 2621 bis (fatti di lieve entità) e 2621 ter (non punibilità per particolare tenuità), in un'ottica di complessivo ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all'andamento della società.

Le nuove disposizioni legislative sono dirette a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall'art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione.

Le relative fattispecie conservano la natura di reato proprio, poiché realizzabili unicamente da soggetti qualificati, e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (e a seguito di querela per le società non fallibili). Tra i soggetti attivi del reato vanno tuttavia ricompresi anche i responsabili di fatto, ossia coloro che pur in assenza di una investitura formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica, in modo continuativo e significativo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione societaria. Si tratta di un reato di pericolo e non più di danno e sono state eliminate le soglie di punibilità e sono state introdotte le previsioni di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

La condotta illecita è articolata in due tipologie, commissiva e omissiva: la prima consiste nell'esporre consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non

rispondenti al vero; la seconda nell'omettere fatti materiali rilevati la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Perché la condotta sia punibile è necessario, tuttavia, che le falsità o le omissioni siano "rilevanti" ossia concretamente idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Inoltre, la fattispecie espunge dall'area di rilevanza penale le "valutazioni" nonché le "informazioni" essendo ora oggetto dell'omissione soltanto fatti materialmente rilevanti. Pertanto, si ritiene che potrà rispondere dell'attuale falso in bilancio chi avrà indicato in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, dirette al pubblico od ai soci fatti storici oggettivi non veritieri (ad esempio beni non posseduti, crediti inesistenti o passività fittizie) rimanendo escluse dall'area del penale rilevanza le poste valutative (ad esempio le stime immobiliari o di magazzino, valutazioni del know how, di marchi e brevetti, di perdite su crediti). L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico del fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Circa il momento consumativo, si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui la falsa comunicazione esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile da parte dei destinatari, pertanto, per quanto riguarda il bilancio di esercizio, il momento consumativo è da individuarsi con quello del deposito presso la sede della società ai sensi dell'art. 2429 terzo comma c.c.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti di reato, la legge 69/2015 ha introdotto elementi di novità. Il primo intervento attiene alla eliminazione della "clausola di salvaguardia" secondo cui il reato doveva essere commesso, ai sensi dell'art. 25 ter abrogato, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Pertanto, trovano applicazione i criteri previsti dall'art 5 del Decreto 231, dunque l'illecito sarà commesso dai soggetti apicali e da sottoposti così superando le varie questioni di ordine interpretativo sorte nel corso degli anni. Le successive novità riguardano un generale inasprimento del sistema sanzionatorio "231" con innalzamento del valore delle quote.

In conclusione, le attività compiute dalla società a rischio sono tutte quelle che concernono la redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge

e di qualunque altro documento, giuridicamente rilevante, contenente dati e informazioni economici, patrimoniali e finanziari della società.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

CONSIDERAZIONI:

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

CONSIDERAZIONI:

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

CONSIDERAZIONI:

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie

per legge. Infatti, nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori.

Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

CONSIDERAZIONI:

Si ricorda che l'art. 2628 c.c. tutela non solo gli interessi patrimoniali della società ma anche gli interessi dei soci "*uti singuli*" e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. (così anche Cass. Sez. V, sent. n. 1249 del 14-07-1992). Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. È stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente.

L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, da parte degli amministratori ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONSIDERAZIONI:

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesta l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali.

Quanto all'elemento soggettivo, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio.

Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. In relazione alla possibilità di commissione di suddetto reato sarebbe opportuno che il modello di organizzazione prevedesse procedure e protocolli specifici di disciplina delle procedure di riduzione del capitale, di fusione e di scissione.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti verso il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

CONSIDERAZIONI:

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONSIDERAZIONI:

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che con atti simulati o con frode da parte di chiunque, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

CONSIDERAZIONI:

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo (illecita determinazione della maggioranza - il reato ritiene la giurisprudenza non si verificherebbe nel caso in cui, in assenza della condotta fraudolenta, si sarebbe comunque raggiunta la maggioranza) e sia retta da dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). L'ente, al fine di scongiurare la configurazione dell'ipotesi in esame, potrebbe prevedere e specificare un sistema di responsabilità dei vertici aziendali e delle deleghe.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

CONSIDERAZIONI:

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di aggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari, e art. 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie).

Il nuovo reato di agiotaggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque". Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici.

Per operazioni simulate il legislatore intende indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine, la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, non dà notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

CONSIDERAZIONI:

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario.

L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

- Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.)

Art. 2635 c.c. «[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

[6] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 2635-bis c.c. «[1] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[2] La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Entrambe le fattispecie di cui agli articoli 2635 e 2635-bis c.c. sono state introdotte nel primo comma dell'art. 25-ter in commento alla lettera s-bis) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Rispetto alla formulazione previgente: a) è stato ampliato il novero dei c.d. soggetti "intranei", includendovi anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati prima dell'intervenuta modifica; b) è stata estesa l'applicabilità della norma anche agli enti privati non societari; c) sono stati inseriti i riferimenti alla sollecitazione o all'offerta di un'utilità quali condotte attraverso le quali si giunge all'accordo corruttivo; d) è stata estesa la punibilità anche ai casi di commissione del reato per interposta persona; e) infine, non è più necessario, ai fini della punibilità del reato, che sia stato causato un nocumento alla società.

Soggetto attivo del reato di cui all'art. 2635 c.c. è chiunque prometta, dia, prometta denaro o altra utilità; si tratta di reato comune. La condotta tipica consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si tratta di un reato a dolo specifico, poiché la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Sono previste le medesime pene sia per il corruttore sia per i corrotti.

Nella corruzione tra privati, quindi, non è prevista la corruzione susseguente, e nemmeno l'istigazione alla corruzione. Non è prevista, inoltre, la corruzione impropria,

che si verifica quando l'attività corruttiva è svolta per il compimento un atto conforme ai doveri degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Si procede a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il quarto comma dell'art. 2365 prevede il raddoppio delle pene se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Nei casi previsti dal terzo comma, in base a quanto stabilito dall'articolo 25-ter si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Con l'introduzione dell'art. 2635-bis nel codice civile trova ingresso la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. Sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa. Nei casi previsti dal primo comma, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

CONSIDERAZIONI:

Rispetto al reato di corruzione tra privati, la responsabilità della persona giuridica incontra due limiti: il primo deriva dal regime di procedibilità, essendo l'accertamento dell'illecito amministrativo precluso qualora il reato sia perseguibile a querela ed essa non venga presentata; il secondo consiste nella rilevanza attribuita solo a situazioni di corruzione attiva, sul presupposto che la c.d. corruzione passiva implica un nocumento per l'ente incompatibile con il suo interesse o vantaggio.

In linea generale, la riforma, operata dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, non sembra introdurre nuovi obblighi cautelari a carico degli enti collettivi, poiché i reati di corruzione appartengono agli archetipi del Decreto 231: al punto che l'art. 6, comma 2, lett. c), tra i requisiti dei modelli di organizzazione e gestione, prevede l'individuazione di «modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati».

A ben vedere, però, i reati di corruzione “pubblica” previsti dall'art. 25 del Decreto, avendo come destinatario un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, legano la propria prevedibilità e prevenzione alla tipologia delle attività svolte dall'ente, a seconda cioè che esse si articolino in rapporti con la pubblica amministrazione; mentre il nuovo art. 25 ter, lett. s bis), è in grado di comprendere una variegata gamma di situazioni, così da suggerire un generalizzato obbligo di rispetto del modello di prevenzione dei reati e del Codice etico adottati dalla società nonché una sempre più penetrante attività di controllo demandata all'OdV.

Livello di rischio: Alto

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI “A RISCHIO REATO”

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
<p><u>Processo amministrativo</u></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Formazione e tenuta delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> - approntamento di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento; - erogazione di programmi di formazione focalizzati sia sulla normativa di riferimento sia sui principi contabili di redazione di bilanci/relazioni accompagnatorie e/o comunicazioni sociali a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in tale processo, sensibilizzando gli stessi in merito al rispetto dei principi e degli obblighi sanciti dalla normativa di vigilanza e dai principi contabili; - trasmissione della bozza di bilancio agli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del CdA chiamato a deliberare sull'approvazione dello stesso;

	- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	- previsione di un flusso informativo specifico nei confronti dell'OdV in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché, eventualmente, occasioni di confronto tra l'OdV e tutti i soggetti coinvolti in detto processo.
Gestione delle attività societarie (sia in tema di operazioni straordinarie sia in tema di gestione ordinaria delle attività) e delle relative attività di supporto	-impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) -illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	- identificazione, in via preliminare, di tutti gli adempimenti e le scadenze previste dalle disposizioni di legge applicabili nonché dei relativi responsabili; - monitoraggio continuo di tutte le attività di volta in volta poste in essere da parte del personale coinvolto nell'esecuzione della specifica operazione
Gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale	- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; - identificazione della persona (o delle persone) preposta/e alla trasmissione della documentazione di cui sopra al Collegio sindacale; - effettuazione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance; - tempestiva trasmissione ai soci di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci; -identificazione della persona (o delle persone) preposta/e alla trasmissione della documentazione rilevante ai fini di ogni riunione dell'assemblea dei soci.
PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG		
Processo amministrativo	- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	- tracciatura dei flussi contabili e identificazione formale dei soggetti che alimentano la

<p>AFC</p> <p>***</p> <p>Formazione e tenuta della contabilità e del bilancio d'esercizio</p>	<p>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 	<p>trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione del bilancio d'esercizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti (distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano); - cooperazione nella trasmissione della bozza di bilancio agli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del CdA chiamato a deliberare sull'approvazione dello stesso; - partecipazione proattiva e puntuale al flusso informativo specifico nei confronti dell'OdV in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché, eventualmente, occasioni di confronto tra l'OdV e tutti i soggetti coinvolti in detto processo.
<p>ATTIVITÀ STRUMENTALI (1)</p>		
<p>Gestione dell'attività commerciale</p> <p>***</p> <p>Gestione delle notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> - aggio (art. 2637 c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> - previsione del divieto di diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato; - chiara e formale individuazione di ruoli e responsabilità nella divulgazione di informazioni finanziarie; - coinvolgimento di una pluralità di funzioni nella redazione dei comunicati stampa.
<p>Direttore generale - Presidente</p> <p>***</p> <p>Gestione dei rapporti con le</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione di ruoli e responsabilità nella redazione della documentazione indirizzata alle Autorità di Vigilanza in risposta a specifiche richieste e/o in relazione all'invio di informazioni periodiche (segnalazioni di vigilanza); - previsione di controlli sulla correttezza, formale e contenutistica, delle informazioni comunicate alle Autorità

(1) Si tratta delle attività che, pur non essendo direttamente sensibili al rischio di commissione dei reati in oggetto, possono costituire comunque attività strumentali alla realizzazione degli stessi.

Autorità di Vigilanza		Si richiamano, inoltre, i principi di comportamento indicati supra in relazione alla gestione dei rapporti con ARERA e ACER e alla gestione delle ispezioni da parte della PA.
Area Mercato *** Gestione di acquisti di beni e servizi	- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	- formalizzazione del processo di acquisto di beni e servizi con individuazione dei ruoli e delle responsabilità; - predisposizione di apposite liste di consulenti e fornitori qualificati; - segregazione dei ruoli in relazione alla richiesta e all'assegnazione degli incarichi a consulenti e fornitori - valutazione comparativa di più offerte contrattuali da parte di consulenti e fornitori diversi, salvo deroghe motivate e formalmente regolate; - verifica della congruità dei corrispettivi negoziati con consulenti e fornitori; - formalizzazione degli accordi con consulenti e fornitori in appositi contratti scritti e indicazione negli stessi del compenso pattuito o delle modalità con cui determinare lo stesso; - verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione da parte del consulente o del fornitore prima del pagamento; - adozione di modalità di pagamento che escludano, in ogni caso, pagamenti in contanti.

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
Direzione Commerciale - Direttore Generale *** - Assistenza vendite - Sviluppo commerciale - Marketing operativo - Area mercato - Area logistica - ESCO	- Gestione delle notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza - Gestione di acquisti di beni e servizi

- Affari generali e segreteria	- Formazione e tenuta delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge - Gestione delle attività societarie e delle relative attività di supporto - Gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale
FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	
Amministrazione Clienti	- Gestione e controllo Sistemi Informativi - Gestione e controllo Amministrazione e Clienti - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	- Gestione e controllo aree Finanza e Bilanci - Gestione e controllo Amministrazione, IVA e Contabilità - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.
Direzione Risorse Umane	- Gestione del personale - Gestione e controllo delle procedure di appalto - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, del Codice Etico di Sinergas.

Il processo amministrativo si sviluppa prevalentemente nell'ambito della struttura organizzativa della controllante Aimag, alla quale Sinergas ha affidato le relative attività con il Contratto di servizi. La Società, in ogni caso, consapevole dell'importanza delle funzioni affidate, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell'ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie.

Costituisce impegno dell'azienda tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati *standard* negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio. L'azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

Principi di comportamento da rispettare nell'esecuzione del processo amministrativo:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- pretendere e verificare che i medesimi principi e regole siano applicati dalla società fornitrice dei servizi contabili ed amministrativi in outsourcing.

Comportamenti assolutamente vietati:

- porre in essere operazioni simulate;
- rappresentare nel bilancio di esercizio della Società e nelle relazioni periodiche, e/o trasmettere per la rappresentazione in altre comunicazioni sociali previste per legge, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque

ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Attività proprie degli Amministratori

Gli Amministratori devono:

- assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel Codice etico approvato;
- assicurare il puntuale rispetto delle norme di legge a tutela dell'integrità del capitale;
- verificare che le delibere assunte dal CdA siano puntualmente e correttamente eseguite;
- non assegnare incarichi di consulenza al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e a dipendenti della PA;
- assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza;
- garantire, con riferimento alle comunicazioni societarie, che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno, anche verso Autorità di Vigilanza, siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

La firma del Presidente e del segretario sulle delibere del CdA attesta l'esito positivo della correttezza delle procedure e delle verifiche di cui sopra.

Formazione bilancio e situazioni infrannuali

L'OdV di Sinergas S.p.a. verifica tramite l'OdV della controllante Aimag S.p.a. che sia assicurata l'efficace attuazione, da parte dell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della società controllante, dei protocolli di prevenzione dei reati ex Decreto 231 così come dalla stessa approvati.

Flusso informativo verso l'OdV

Il Collegio Sindacale e la Società di revisione del bilancio incontreranno, almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza, per confrontarsi sugli aspetti più significativi afferenti le diverse attività del processo amministrativo sopra descritto.

REATI TRIBUTARI, CONTRABBANDO E

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25 -quinquiesdecies del Decreto 231

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi; attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONSIDERAZIONI

Il D.Lgs. 74/2000 individua un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, che si consuma - ad esempio - nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi.

La dichiarazione annuale è atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo dell'evasione di quanto dovuto in forza della dichiarazione stessa. La dichiarazione annuale "fraudolenta", ossia non solo mendace, ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale fittizio e non corrispondente alla realtà delle operazioni commerciali poste in essere, costituisce di certo la fattispecie criminosa ontologicamente più grave.

Tale delitto di tipo commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma, per esempio, con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito. Ciò in quanto il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto e nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto in forza del diritto tributario.

L'interesse protetto dalla fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000 è quello dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa, avendo il legislatore inteso rafforzare in via di anticipazione la tutela del bene giuridico protetto.

Livello di rischio: Normale/Alto

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Processo amministrativo *** Gestione dell'amministrazione, della contabilità e del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - segregazione dei ruoli, tramite una distribuzione dei compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti (distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano); - identificazione formale dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; - effettuazione dei seguenti controlli: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto contrattuale in essi descritto

	<ul style="list-style-type: none"> - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 1ss1 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto, prima dell'effettuazione di pagamenti, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito; - corrispondenza degli importi indicati nelle fatture (attive passive) o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento.
Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 1ss1 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica per tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita circa la presenza di specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento; - segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita; - definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo).
Gestione di acquisti di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione del processo di acquisto di beni e servizi con individuazione dei ruoli e delle responsabilità; - segregazione dei ruoli in relazione alla richiesta e all'assegnazione degli incarichi a consulenti e fornitori; - valutazione comparativa di più offerte contrattuali da parte di consulenti e fornitori diversi, salvo deroghe motivate e formalmente regolate; - verifica della congruità dei corrispettivi negoziati con consulenti e fornitori;

	<ul style="list-style-type: none"> - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione degli accordi con consulenti e fornitori in appositi contratti scritti e indicazione negli stessi del compenso pattuito o delle modalità con cui determinare lo stesso; - verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione da parte del consulente o del fornitore prima del pagamento - adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al consulente/fornitore e, in ogni caso, escludano pagamenti in contanti.
Gestione dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - esistenza di regole che garantiscano che i rapporti infragruppo siano improntati alla massima integrità, trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e che i medesimi siano resi a condizioni di mercato; - formalizzazione dei servizi resi tra le società del gruppo in appositi contratti; - verifica puntuale in ordine all'effettività delle prestazioni infragruppo; - costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, anche in relazione alla gestione di pagamenti infragruppo; - rispetto del principio di segregazione dei compiti e coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste nella gestione dei rapporti infragruppo (definizione del contratto di servizi, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione).
PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG		
Processo amministrativo AFC *** Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione di procedure regolanti la gestione degli adempimenti fiscali che prevedano una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli; - tracciabilità dei pagamenti delle imposte effettuati; - monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di consulenti - del rispetto dei principi che regolano la corretta compilazione, tenuta e

	<p>Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - immissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000); - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) 	<p>conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tracciabilità delle comunicazioni con i consulenti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni di natura fiscale; - definizione di ruoli e modalità per il monitoraggio e recepimento delle novità normative in materia fiscale.
<p>Gestione dell'amministrazione, della contabilità e del bilancio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di regole volte a garantire la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, assicurando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione od occultamento, nonché l'individuazione formale dei soggetti deputati alla conservazione di tali scritture e documenti.
<p>Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - formale individuazione dei soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni (o avere interlocuzioni) nei confronti dell'amministrazione finanziaria e a riscontrarne le richieste, anche in occasione di controversie con la predetta autorità; - tracciabilità di ogni comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'amministrazione finanziaria; - tempestiva informativa all'OdV in caso di visite ispettive/accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria e

	<ul style="list-style-type: none"> - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 1ss1 d.lgs. 74/2000) 	<p>informativa periodica in relazione allo status di tali accertamenti e degli eventuali contenziosi con l'amministrazione finanziaria.</p>
--	---	---

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
<p>Direzione Commerciale</p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza vendite - Sviluppo commerciale - Marketing operativo - Area mercato - Area logistica - ESCO 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di acquisti di beni e servizi
<p>- Pianificazione e controllo di gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei flussi finanziari
<p>- Affari generali e segreteria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'amministrazione, della contabilità e del bilancio - Gestione dei rapporti infragruppo
FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	
<p>Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli adempimenti fiscali - Gestione dell'amministrazione, della contabilità e del bilancio - Gestione e controllo dei rapporti con la P.A.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, del Codice etico di Sinergas.

Con riferimento all'area di rischio dei flussi finanziari in entrata e in uscita:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei documenti contabili riferiti a flussi in entrata e in uscita;
- mantenere evidenza dei flussi contabili con relative causali;
- conservare i documenti contabili attivi e passivi riferibili all'attività dell'azienda.

Con riferimento all'area di rischio dei rapporti con fornitori, clienti e partner:

- identificare una funzione responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità, eventualmente riducendo i centri di acquisto esistenti;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti, fissando dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- definire le specifiche tecniche e le modalità di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con clienti, partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- conservare, in appositi archivi informatici e/o cartacei, i documenti contabili riferibili a singoli fornitori, clienti e partner.

A questo fine sono state elaborate e adottate specifiche procedure scritte qui di seguito elencate:

PROCEDURA	REV	DATA
Procedura per l'individuazione e selezione dei fornitori nell'ambito degli interventi di efficienza energetica	1	21.12.2021
Procedura di selezione e individuazione fornitori e agenti	1	21.12.2021

È fatto esplicito divieto di:

- indicare nelle dichiarazioni tributarie elementi passivi fittizi riferiti a fatture e/o altri documenti contabili per operazioni inesistenti;
- effettuare operazioni economiche simulate oggettivamente o soggettivamente;

- utilizzare e/o predisporre documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- compilare e/o manomettere le scritture contabili in modo difforme alla normativa in materia vigente o comunque facendo riferimento ad operazioni inesistenti e/o simulate;
- rappresentare e iscrivere nelle scritture contabili elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

* * *

Art. 25 -sexiesdecies del Decreto 231

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

La fonte normativa richiamata dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231 è il DPR 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo Unico della Legge Doganale (d'ora in avanti "TULD") - ed in particolare le seguenti ipotesi in materia di contrabbando:

- art. 282 - contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 283 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 284 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 285 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 286 - contrabbando nelle zone extra-doganali, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;

- art. 287 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 288 - contrabbando nei depositi doganali, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 289 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 290 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 291 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 291bis - contrabbando di tabacchi lavorati esteri.;
- art. 291quater - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 292 - altri casi di contrabbando se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila;
- art. 295 - circostanze aggravanti del contrabbando

CONSIDERAZIONI:

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 apporta, a norma dell'art. 5, modificazioni al Decreto volte ad ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, per effetto dell'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies nel Decreto e pertanto l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dei delitti di contrabbando previsti e puniti dal TULD.

In particolare, il nuovo art. 25-sexiesdecies del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote in caso di commissione dei reati richiamati. Nelle ipotesi in cui i diritti di confine dovuti superino 100 mila euro la sanzione pecuniaria applicata sarà fino a 400 quote (art. 25-sexiesdecies, 2 comma del Decreto).

In tali casi (previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-sexiesdecies) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), ossia il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Livello di rischio: Basso

Data l'assenza di attività legate alla gestione di adempimenti doganali e rapporti con i trasportatori e gli spedizionieri, la Società, attraverso un'analisi effettuata al suo interno nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, non ha individuato alcuna attività come particolarmente sensibile e rilevante ai sensi del rischio reato in esame.

Con riferimento alle ipotesi di reato descritte nella presente, tenuto conto delle attività concretamente attuate dalla Società, si evidenzia come il rischio di commissione dei medesimi reati sia valutato pertanto come basso.

* * *

Art. 25 - octies.1 del Decreto 231

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il primo comma della norma in oggetto prevede due ipotesi autonome di reato: (i) l'indebito utilizzo, da parte di chi non è titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai

contanti; (ii) la falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti di cui al punto (i), ovvero il possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi.

Quanto al bene giuridico tutelato, l'art. 493-ter c.p. tutela, accanto all'offesa al patrimonio individuale, una concorrente aggressione ad interessi di matrice pubblicistica, consistenti nel presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi diversi del contante, attinenti a valori riconducibili alle categorie dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica.

La norma è stata modificata dal D.Lgs. 184/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. In particolare, la modifica normativa ha esteso l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, ivi compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 («*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*»).

Come chiarito dalla giurisprudenza, il reato può essere integrato anche dall'utilizzo della carta di credito da parte di un terzo con il consenso del titolare (ciò in quanto il bene giuridico tutelato, come visto sopra, non è rappresentato solo dal patrimonio individuale del titolare, ma anche dalla fede pubblica e dall'ordine pubblico); il reato può essere escluso nei soli casi in cui il terzo agisca nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione.

Per l'integrazione della fattispecie, qualificabile come reato comune, è richiesto il dolo specifico che si articola nella finalità di trarre profitto per sé o per altri.

- Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce le condotte di produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione, ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Il reato in oggetto è stato introdotto nel codice penale dal D.Lgs. 184/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Elemento soggettivo della fattispecie è il dolo specifico che si articola nella finalità di fare uso o di consentire ad altri l'uso, nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

CONSIDERAZIONI:

Con riferimento alla prima condotta di utilizzo, da parte di chi non è titolare, di strumenti di pagamento diversi dal contante, il rischio attiene alla gestione di carte di credito/debito aziendali, smart card e Viacard o di altri strumenti e all'utilizzo dei medesimi da parte di soggetti non abilitati.

La giurisprudenza ritiene integrato il reato anche in caso di uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo delegato per operazioni differenti da quelle espressamente autorizzate dal titolare.

Al fine di ridurre il presente rischio, si rende, pertanto, necessario procedere a una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante, delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e, in caso di utilizzazione di tali strumenti da parte di soggetti non intestatari, prevedere il conferimento di una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori.

Con riferimento alla condotta di falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti diversi dal contante (ivi compresi gli strumenti immateriali, quali denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari) ovvero il possesso, la cessione o l'acquisto di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita, si rileva che, ai fini della responsabilità dell'ente, appare rischiosa non solo l'azione intenzionale di falsificazione, ma anche, ad esempio, la "colposa" detenzione o cessione, attuata cioè senza operare, nel dubbio sull'autenticità o sulla provenienza degli strumenti di pagamento, le opportune verifiche. In tale ultimo caso, benché la fattispecie di reato punisca soltanto la condotta sorretta dal dolo, il rischio deriva dalla possibilità per l'ente di essere coinvolto nella fattispecie criminosa commessa da soggetti terzi, qualora venga in possesso, anche se non dolosamente, di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita.

- Art. 640-ter - Frode informatica

Il reato comune a dolo generico di cui all'art. 640 ter c.p. punisce con maggior severità la condotta criminosa posta in essere con abuso della qualità di operatore di sistema o se il

fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare o con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più oggetti. La fattispecie in esame è presa in considerazione ai fini del Decreto 231 con esclusivo riferimento alle ipotesi aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

In questo senso il reato a punisce le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico che può realizzarsi tramite la creazione di una interferenza tanto in fase di raccolta, inserimento ed elaborazione dei dati, quanto in fase di emissione degli stessi. La condotta criminosa può pertanto articolarsi: (a) in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico che può generare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente (attivo) e/o per altri; (b) nell'intervento abusivo (senza averne il diritto) anche mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti che può procurare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente (attivo) o per altri.

CONSIDERAZIONI:

Stante l'uso sempre più diffuso della tecnologia informatica, in particolare per l'attività tipica degli scambi sui mercati finanziari che avviene attraverso sistemi totalmente telematici, il rischio che tale reato si verifichi risulta piuttosto elevato.

Le procedure per attuare un'efficace prevenzione del rischio sopra evidenziato sono essenzialmente di natura tecnologica. Si ritiene che tali procedure possano essere predisposte alla luce delle misure attuate per la protezione dei dati aziendali e personali (e.g. diversi livelli di accesso a tali dati) o di quelle previste per i reati presupposto di cui all'articolo 24-bis.

Livello di rischio: Basso

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Gestione di strumenti di pagamento diversi dal contante	- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	- chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti; - previsione di regole che garantiscano che, in caso di utilizzo di strumenti di

		<p>pagamento aziendali diversi dal contante da parte di soggetti non titolari, sia conferita una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione di procedure di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante trattati, con riferimento, soprattutto, a clientela occasionale e/o ad operazioni di rilevante entità; - effettuazione di attività formative nei confronti dei dipendenti sui rischi connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, sulle procedure di controllo adottate e sul funzionamento degli strumenti elettronici di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza di tali strumenti.
<p>Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) - frode informatica (art. 640-ter c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di procedure che garantiscano il monitoraggio e la tracciabilità delle apparecchiature fisiche e degli hardware in uso nella Società; - predisposizione di blocchi in relazione all'installazione e all'utilizzo di hardware e software non approvati e non correlati con l'attività professionale espletata dai singoli dipendenti - effettuazione di controlli periodici al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati.

FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	
<p>Amministrazione finanza e controllo Teroreria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di strumenti di pagamento diversi dal contante - Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E REATI AMBIENTALI

Art. 25 – septies del Decreto 231

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro – di seguito, “TU SS”), in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha modificato il *corpus* del Decreto 231 introducendo, all’art. 25-septies, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, di cui agli articoli 589 e 590, comma 3 c.p.

Con l’art. 25-septies si introduce per la prima volta una responsabilità amministrativa dell’ente per reati colposi (i.e. omicidio colposo e lesioni personali colpose) in contrapposizione a quella derivante dalle altre fattispecie delittuose richiamate dal Decreto 231 fondate, invece, sull’elemento soggettivo del dolo.

In relazione a tali reati colposi, il criterio dell’interesse e/o vantaggio dell’ente nel compimento del reato merita una particolare riflessione. Secondo la dottrina prevalente e le prime pronunce giurisprudenziali, sembra potersi affermare che, in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590, il vantaggio e/o interesse dell’ente si

configuri per il solo fatto che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente. Ci si riferisce, ad esempio, alle spese per i consulenti e/o alla messa a norma in sicurezza degli impianti e/o delle strutture.

Ciò posto, va tuttavia sottolineato che la responsabilità del datore di lavoro e dell'ente non possono estendersi ai casi in cui il lavoratore rimanga vittima di uno dei reati richiamati dall'art. 25-septies qualora la condotta di quest'ultimo non abbia rispettato gli standard generali di prudenza e possa essere definita come abnorme (non conforme), in relazione alle mansioni assegnate e alle modalità di esecuzione delle stesse.

A fini di completezza, si ricorda che l'impianto normativo del TUSC si articola in una serie di obblighi e precauzioni che il datore di lavoro e i soggetti preposti alla sicurezza aziendale sono tenuti a rispettare/implementare al fine di garantire il rispetto della citata normativa. Tra i vari obblighi, è presente anche un generale dovere di formare il personale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Tali obblighi ricadono sul datore di lavoro che può avvalersi di consulenti o delegare a terzi quelli che la legge non gli riserva esplicitamente (i.e. obblighi non delegabili: valutazione e predisposizione di una relazione che verta sui rischi aziendali; individuazione e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi). La delega delle funzioni non esclude tuttavia la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore in quanto il soggetto delegato non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

Si sottolinea inoltre che lo stesso art. 30 del TUSC specifica che il Modello adottato non può dirsi efficacemente attuato qualora non assicuri il funzionamento di un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sistema di gestione dei rischi).

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Ai sensi dell'art. 590 c.p. le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, si deve considerare, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (cd. "TUSS"), attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 123/2007.

Livello di rischio: Alto

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Processo di gestione per la sicurezza ***	- omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)	- formalizzazione di un sistema di gestione della sicurezza conforme al TUSS e che tenga conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali, con una corretta distribuzione dei ruoli prevenzionistici e

<p>Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>- lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)</p>	<p>una logica distribuzione dei poteri gestori e di spesa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione e aggiornamento di un sistema di deleghe che tenga conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali e che rispetti i requisiti imposti dal TUSS; - adeguata informazione e formazione ai dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso i luoghi di lavoro sui rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate con l'assistenza tecnica dei consulenti tecnici; - adeguata conservazione dei documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e verifica insieme alla Segreteria generale; - controllo periodico su: <ul style="list-style-type: none"> (i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e; (ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure con l'assistenza tecnica dei consulenti tecnici; - sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianificazione degli interventi necessari per eliminare le eventuali criticità rilevate; - previsione di flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
<p>Gestione dell'attività commerciale</p> <p>***</p> <p>Selezione di appaltatori e subappaltatori</p>	<p>- omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)</p> <p>- lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)</p>	<p>- verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; (ii) acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in formato "originale"; (iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

		<ul style="list-style-type: none"> - comunicazione agli appaltatori di dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; - in caso di presenza di più appaltatori e subappaltatori, promozione della cooperazione e del coordinamento tra costoro, affinché gli stessi elaborino un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori.
Processo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.) - lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - contabilizzazione oneri per la sicurezza.
PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING A BIOTECOS.R.L.		
Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.) - lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - cooperare nella definizione e nell'aggiornamento di un sistema di deleghe che tenga conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali e che rispetti i requisiti imposti dal TUSS; - cooperare nell'adeguata informazione e formazione ai dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso i luoghi di lavoro sui rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate; - cooperare nell'adeguata conservazione dei documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - cooperare e partecipare nel controllo periodico su:

		<p>(i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e;</p> <p>(ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;</p> <p>- sulla base degli esiti delle attività di controllo, cooperare e partecipare nella pianificazione degli interventi necessari per eliminare le eventuali criticità rilevate;</p> <p>- cooperare e partecipare nei flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
--	--	--

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
<p>Affari generali e Segreteria di direzione e di Presidenza</p> <p>***</p> <p>Risorse umane</p>	<p>- Gestione del personale;</p> <p>- Gestione degli acquisti e della fornitura di DPI.</p>
FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING A BIOTECO S.R.L.	
<p>Servizio di prevenzione e protezione</p>	<p>- Gestione dei luoghi e degli ambienti di lavoro e dei sistemi di sicurezza;</p> <p>- Gestione e controllo dell'applicazione della disciplina in materia salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro della Società.</p>

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SINERGAS IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

La società di consulenza Bioteco S.r.l. segue la gestione delle tematiche salute e sicurezza per tutti i luoghi di lavoro Sinergas (la sede centrale, quella di Argenta e tutti gli sportelli della Società dislocati sul territorio nazionale) e la dott.ssa Bruschi, referente Bioteco della Società, è stata nominata RSPP.

Con la collaborazione della Bioteco sono state elaborate tutte le valutazioni dei rischi per tutti i luoghi di lavoro della società (le due sedi principali e tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale) in adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono costantemente aggiornate anche le misure per il contenimento del rischio da Sars-Cov-2 che impegnano le funzioni dedicate in un lavoro di update e monitoraggio costante e continuo.

Tutte le informazioni complete e dettagliate riferite alla sicurezza sono rinvenibili nei seguenti documenti che si considerano parte integrante del presente Modello anche se non materialmente ad esso allegati:

- DVR (Documento Valutazione Rischi);
- Protocollo sanitario;
- nomine RSPP, RLS, Medico competente, Addetti Pronto soccorso, Addetti antincendio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

La gestione delle tematiche connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo - e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti ai rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori;

- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV

Il Direttore Generale, delegato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in forza di procura speciale, informa almeno semestralmente l'OdV, attraverso uno specifico report, circa gli aspetti più significativi afferenti le diverse attività del processo di sicurezza sopra descritto, ed in particolare per quanto attiene:

- le attività di formazione e informazione in tema di sicurezza;
- le contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte delle autorità competenti ed esito delle relative prescrizioni;
- l'annuale relazione sul numero di dipendenti, degli infortuni, degli assunti e dei cessati.

Ogni deroga al presente protocollo, decisa in via di emergenza, ed inoltre ogni anomalia riscontrata, deve essere comunicata immediatamente all'Organismo di Vigilanza indicandone anche la motivazione.

Art. 25 - undecies del Decreto
Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.8.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

A) FATTISPECIE AMBIENTALI PREVISTE DAL CODICE PENALE

- Art. 452 - bis c.p. "Inquinamento ambientale"

Commette tale reato chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Oltre alla sanzione pecuniaria per l'azienda dalle 250 alle 600 quote è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui dall'art. 9 del Decreto per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

- Art. 452 - quater c.p. "Disastro Ambientale"

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione do dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Oltre alla sanzione pecuniaria per l'azienda dalle 400 alle 800 quote è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate dall'art. 9 del Decreto per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

- Art. 452 - quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

Se taluno dei fatti di cui agli art. 452 - bis e 452 - quater c.p., i richiamati inquinamento ambientale e disastro ambientale, sono commessi per colpa la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 undecies del Decreto va dalle 200 alle 500 quote.

- Art. 452 - octies c.p. "Circostanze aggravanti"

L'articolo disciplina delle ipotesi aggravate per i reati di cui agli art. 416 c.p. Associazione per delinquere ed art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere; ciò al fine di contrastare il fenomeno delle organizzazioni, anche di stampo mafioso ed internazionale, i cui profitti derivano dalla criminalità ambientale.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio il primo comma prevede un aumento della pena ex articolo 416 c.p. laddove l'attività dell'associazione abbia come oggetto i reati ambientali di cui al Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale. Aumentate le pene di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ipotesi in cui l'associazione di tipo mafioso anche internazionale sia finalizzata a commettere reati ambientali *«ovvero attività finalizzata all'acquisto della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ovvero di servizi pubblici in materia ambientale»*. Il comma 3 invece prevede che vi sia un ulteriore aumento da 1/3 sino alla metà, del regime sanzionatorio nelle ipotesi in cui delle dette associazioni facciano parte *«pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni ovvero svolgono attività in materia ambientale»*.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 300 alle 1000 quote.

- Art. 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, la fattispecie punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 200 alle 600 quote.

- Artt. 727 bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Con riferimento a queste due fattispecie l'art. 25 undecies del Decreto dispone rispettivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. e da 150 a 250 quote per il reato di cui all'art. 733 bis c.p.

B) FATTISPECIE PREVISTE DAL D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152 (CODICE DELL'AMBIENTE)

- Art. 137 comma 2 cod.amb.

La fattispecie punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il Codice dell'ambiente - d'ora in avanti anche "cod.amb."), senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La responsabilità discende da colpa intesa sia come negligenza, imprudenza o imperizia conseguente a comportamenti commissivi, sia come inosservanza del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative finalizzate alla prevenzione del danno ambientale.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 200 alle 300 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

Per scarico, ai sensi dell'art. 74 lett. ff cod.amb. si intende «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114» (in materia di dighe).

La definizione di scarico non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria condotta, dovendo ritenersi che integri scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità) i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore.

Per acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lett. h cod.amb., si intende «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento».

La giurisprudenza ha precisato che la qualificazione di insediamento produttivo non può essere collegata solo ad attività di produzione di beni in senso stretto, ma deve essere affermata in relazione ad ogni attività economica, pur se rivolta a prestazione di servizi.

Scarichi di sostanze pericolose: le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi dell'art. 108, primo comma del cod.amb., agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'ambiente, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della Parte III, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla Parte III.

Sostanze pericolose sono considerate ad es. quelle classificate contemporaneamente cancerogene (R45) e pericolose per l'ambiente idrico (R50 e R51/53).

- Art. 137 comma 3 cod.amb.

Si riferisce alla medesima tipologia di scarico di cui al comma 2 effettuata senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4 del cod.amb. (Autorità d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto).

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote.

- Art. 137 comma 5 cod.amb.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sempre in tema di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III, la condotta punibile consiste nel superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o 4 se trattasi di scarico al suolo, ovvero nel superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle provincie autonome o dall'Autorità competente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'ambiente.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- Art. 137 comma 11 cod.amb.

La norma punisce l'inosservanza dei divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall'art. 103 e di quelli nel sottosuolo e nelle acque sotterranee previsti dall'art.104 del Codice dell'Ambiente.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- Art. 137 comma 13 cod.amb.

Riguarda lo scarico nelle acque marine da parte di navi od aereomobili. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 200 alle 300 quote.

- Art. 256 comma 1 lett. a) e b) cod.amb.

Punisce chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La pena prevista delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo sono diverse in ragione della qualifica dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Con riferimento a queste due fattispecie l'art. 25 undecies del Decreto dispone rispettivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote se l'attività coinvolge rifiuti non pericolosi e da 150 a 250 quote se l'attività riguarda invece rifiuti pericolosi.

Si tratta di un reato comune, può quindi essere commesso da chiunque.

Nozione di raccolta: ai sensi della lett. o) dell'art. 183 del Codice dell'ambiente per raccolta s'intende: «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm"¹, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento».

¹ Lettera mm) dell'art. 183 del Codice dell'Ambiente: "centro di raccolta" «area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento».

Nozione di trasporto: per trasporto deve intendersi un qualsiasi trasferimento di rifiuti da un luogo ad un altro, con la sola esclusione dalla nozione di trasporto ai fini della Parte IV del Codice dell'ambiente della «*movimentazione di rifiuti esclusivamente all'interno di aree private*» (Art. 193, comma 11 cod.amb.).

Nozione di recupero: l'art. 183 comma 1 lett. t) definisce quali operazioni di recupero «*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*». L'allegato C della Parte IV del Codice dell'ambiente riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Privilegiato è quindi il risultato finale, ovvero la funzione utile dell'operazione, piuttosto che le modalità di esecuzione della stessa.

Nozione di smaltimento: per smaltimento oggi si intende, ai sensi dell'art. 183, lett. z) cod.amb., «*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia*». L'Allegato B alla Parte IV del Codice dell'Ambiente riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. Lo smaltimento è quindi l'epilogo della filiera di gestione dei rifiuti e ricomprende tutte quelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta per eliminazione o stoccaggio definitivo. Ai sensi dell'art. 182 del Codice dell'ambiente lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. Nell'ottica dell'economia circolare, che ha ispirato l'ultima revisione normativa del Codice dell'ambiente con il recepimento del c.d. Pacchetto Economia Circolare in Italia, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

Nozione di commerciante ed intermediario: ai sensi della lett. i) dell'art. 183 del cod.amb. per commerciante s'intende «*qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti*» mentre per intermediario, la successiva lett. l) dell'art. 183, si intende «*qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti*».

In tema di gestione dei rifiuti, l'**attività di stoccaggio** viene definita dal Codice dell'ambiente lett. aa) dell'art. 183) come «attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta».

Le responsabilità del produttore e del detentore dei rifiuti.

Fondamentale importanza riveste l'individuazione delle figure del **produttore** e del **detentore** dei rifiuti, in capo ai quali l'ordinamento individua **posizioni di garanzia** idonee a dar luogo a responsabilità penale, anche a titolo di concorso.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) e h), per produttore dei rifiuti s'intende il "soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)" mentre per detentore il Codice dell'ambiente intende, dando rilevanza al concetto giuridico di possesso, «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso».

Le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti sono individuate dall'art. 188 del Codice dell'ambiente. In particolare:

1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
 - a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di

rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

- Art. 256 comma 3 primo e secondo periodo cod.amb.

La fattispecie sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata prevedendo una specifica fattispecie aggravata nell'ipotesi in cui «la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi» Si tratta di un reato comune che può essere commesso da qualsiasi soggetto, sia esso un privato, un imprenditore o un soggetto pubblico.

Con riferimento a queste due fattispecie l'art. 25 undecies del Decreto dispone rispettivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

Nozione di discarica: ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs. 13.01.2003 n. 36 la discarica è definita come «area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

La discarica si caratterizza per la definitività e per la stabilità dell'accumulo dei rifiuti.

Realizzazione di una discarica: destinazione ed allestimento a tale scopo di un'area, con l'effettuazione delle opere a tal fine occorrenti.

Gestione di una discarica: individuazione di un'organizzazione diretta al funzionamento e all'esercizio della discarica nonché al controllo del sito e degli impianti di smaltimento anche successivamente alla loro chiusura, gestore della discarica sarà quindi, ai sensi della lett. o) dell'art. 2 del d.lgs. 13.01.2003 n.36, «*il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica*»

- Art. 256 comma 4 cod.amb.

Richiama le condotte previste dai precedenti comma 1, 2 e 3 prevedendo una riduzione delle sanzioni della metà per le ipotesi non di mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, ma di inosservanza delle prescrizioni impartite nelle autorizzazioni o di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o per le comunicazioni.

- Art. 256 comma 5 cod.amb.

Punisce le attività, in violazione del generale divieto di miscelazione dei rifiuti di cui all'art. 187 cod.amb., non consentite di miscelazione di rifiuti.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria dalle 150 alle 250 quote.

- Art. 256 comma 6 primo periodo cod.amb.

La fattispecie punisce il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, presso il luogo di produzione, effettuato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 comma 1 lett. b) del Codice dell'ambiente.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Art. 257 comma 1 e 2 cod.amb.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente la pena prevista è aumentata.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ai sensi del comma 2, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose la pena prevista è ancora aumentata. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote.

- Art. 258 comma 4 secondo periodo cod.amb.

Delle quattro fattispecie criminose previste dall'articolo in esame in materia di *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*, due hanno come oggetto materiale il formulario per l'identificazione dei rifiuti, mentre le altre due il certificato di analisi dei rifiuti. Sono queste ultime due quelle richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto per le quali è disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote.

False indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti: costituisce un reato proprio, integrabile esclusivamente dai professionisti abilitati al rilascio del certificato di analisi. È richiesto l'elemento soggettivo doloso.

Uso di un falso certificato di analisi: la fattispecie è punibile esclusivamente per dolo.

- Art. 259 comma 1 cod.amb.

Le fattispecie introdotte dall'art. in esame in materia di traffico illecito di rifiuti, punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Art. 260 comma 1 e 2 cod.amb.

L'art. 260 del Codice dell'ambiente è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018: dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo in questione, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 quaterdecies c.p.

Il rilievo penale è attribuito alla condotta di chiunque «*al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*».

Deve trattarsi di una struttura organizzata di tipo imprenditoriale e dotata di adeguatezza rispetto alla realizzazione dell'obiettivo criminoso. L'organizzazione, che richiede l'apporto in misura adeguata di beni materiali e capitali, dovrà essere operante per un tempo apprezzabile.

Il requisito di abusività costituisce una clausola di illiceità speciale che deve essere intesa in senso ampio, comprensivo cioè di qualsiasi condotta effettuata sia in assenza di autorizzazione sia, pur in presenza di un provvedimento abilitativo, in modo difforme da quanto autorizzato e in violazione di norme previste sia dall'attuale t.u. sia da fonti ad esso esterne.

La fattispecie costituisce un delitto punito a titolo di dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire un ingiusto profitto. Per profitto ingiusto deve intendersi ogni indebito vantaggio suscettibile di apprezzamento in termini patrimoniali.

In queste ipotesi è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il secondo comma prevede un aggravio di pena nell'ipotesi in cui l'oggetto materiale della condotta sia costituito da rifiuti ad alta radioattività.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote e per l'ipotesi di cui al comma secondo la sanzione da 400 a 800 quote, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

- Art. 260-bis comma 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo cod.amb.

Il comma 6 dell'art. 260-bis del Codice dell'ambiente, punisce, con la pena di cui all'art. 483 c.p., colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inoltre chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

La seconda parte del comma 7 dell'art. 260-bis del Codice dell'ambiente, punisce, con la pena di cui all'art. 483 c.p., chi trasportando rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

La parte terza del comma 7 dell'art. 260-bis del Codice dell'ambiente, punisce, con la pena di cui all'art. 483 c.p., colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Il comma 8 dell'art. 260-bis del Codice dell'ambiente, nella prima parte, punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. La seconda parte aumenta la pena in caso di rifiuti pericolosi.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e in caso di rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Attraverso la sostituzione dell'art. 188-bis del Codice dell'ambiente, operata dal d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 (in vigore dal 26 settembre 2020) al fine di adeguare la normativa nazionale ai nuovi principi in materia di gestione di rifiuti introdotti dal c.d. Pacchetto Economia circolare, già da tempo abrogato, viene istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che comprende delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel *Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*, istituito ai sensi dell'art. 6 del Dl 135/2018. La definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del sistema, delle modalità di iscrizione - da parte di soggetti obbligati o di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria - di compilazione, di validazione e di tenuta in formato digitale dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a uno o più successivi atti regolamentari che dovranno garantire un periodo preliminare di sperimentazione.

Fino all'attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'art. 188-bis, continuano ad applicarsi i Dm 145/2018 in materia di registri di carico e scarico e il Dm 148/2018 in materia di formulari di identificazione dei rifiuti.

- Art. 279 comma 5 cod.amb.

Punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione se ciò determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

C) LE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

- Art. 1, comma 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, con riferimento a esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ai sensi del comma secondo dell'articolo, nelle ipotesi di recidiva o il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa è previsto un aumento di pena e la condanna alla sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Art. 2, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La fattispecie ripercorre le condotte di cui all'art. 1 ma con riferimento ad gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150

L'articolo punisce la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Le fattispecie del Codice penale richiamate dall'articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992

L'articolo dispone che per le fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice penale.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria: 1) fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

D) LE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 6 DELLA LEGGE 28.12.1993 N. 549 MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze c.d. lesive dell'ozono stratosferico (di cui alla tabella A della legge stessa). In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

E) LE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Le due fattispecie disciplinano le ipotesi di inquinamento doloso (art. 8) e colposo (art. 9). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le fattispecie puniscono il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e

l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente o colposamente versano in mare le sostanze inquinanti o causano lo sversamento di dette sostanze. Previste fattispecie aggravate nelle ipotesi in cui siano causati danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

In queste ipotesi l'art. 25 undecies del Decreto dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria: 1) fino a 250 quote nelle ipotesi di inquinamento colposo; 2) da 150 a 250 quote nelle ipotesi di inquinamento doloso e colposo aggravato; 3) da 200 a 300 quote nelle ipotesi di inquinamento doloso aggravato.

Livello di rischio: Basso

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Pianificazione e gestione di controllo *** Gestione dei rifiuti e della attività di manutenzione delle infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 cod.amb.) -traffico illecito di rifiuti (art. 259 cod.amb.) - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 cod.amb.) - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di 	<ul style="list-style-type: none"> - identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale; - definizione dei principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione dei rifiuti; - svolgimento di attività di sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione in merito alla corretta gestione dei rifiuti; - previsione di regole relative alla selezione delle controparti che garantiscano l'affidamento delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate; - effettuazione di verifiche, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate, del possesso delle necessarie autorizzazioni; - rispetto di tutta la normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti applicabile territorialmente.

	analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260- bis cod.amb.)	
Gestione dell'attività commerciale *** Selezione di appaltatori e subappaltatori per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico	- fattispecie del Codice penale richiamate dall'art. 25 - undecies del Decreto 231 - fattispecie del Codice dell'ambiente richiamate dal Decreto 231	- implementazione nei contratti con gli appaltatori e i sub-appaltatori di previsioni relative a: (i). dichiarazione del possesso di tutti i titoli ambientali necessari; (ii). obbligo a carico dell'appaltatore /subappaltatore di rispettare tutta la normativa in materia ambientale applicabile.

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
Pianificazione e gestione di controllo	- Gestione degli affari di sede.
Direzione Commerciale *** - Sviluppo commerciale - Area mercato - Area logistica	- Selezione di appaltatori e subappaltatori.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nei processi "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice etico di Siergas.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di non attenersi alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi ambientali;
- di non rispettare e/o adempiere ad ogni prescrizione, indicazione e raccomandazione dettate dalle Autorità di controllo competenti;
- di affidare, collaborare o incaricare terzi non debitamente autorizzati dagli enti competenti per l'esecuzione di attività a rischio reato.

SELEZIONE DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

In qualità di ESCO (*Energy Service Company*) Sinergas offre ai propri clienti privati anche servizi di progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico per l'ottimizzazione di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e impianti fotovoltaici.

Questa tipologia di interventi viene gestita dalla Società tramite la formalizzazione di contratti d'appalto e sub-appalto in favore di fornitori terzi per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione degli interventi di efficientamento. Sinergas, in forza del meccanismo di esternalizzazione del servizio, assume nel rapporto contrattuale con gli appaltatori e i sub-appaltatori il ruolo di committente.

La realizzazione delle opere funzionali all'esecuzione degli interventi e la connessa gestione delle tematiche ambientali aprono alla possibile commissione da parte delle società appaltatrici e sub-appaltatrici materiali esecutori degli interventi di reati presupposto ambientali richiamati dall'art. 25 - undecies del Decreto 231.

Dal momento che, come noto, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente può sorgere a titolo di concorso del soggetto appartenente all'ente committente nella commissione del reato presupposto da parte del soggetto dell'impresa terza - appaltatrice o sub-appaltatrice -, al fine di poter governare e limitare il rischio che la Committente sia coinvolta a titolo di concorso in imputazioni 231 è necessario che la Società valuti preliminarmente, con la necessaria e dovuta cautela, l'impresa appaltatrice e, in generale, ogni potenziale partner commerciale.

Ciò in quanto ai sensi del Decreto 231 può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto apicale o sottoposto dell'ente abbia commesso il reato presupposto concorrendo con un soggetto esterno rispetto all'ente stesso. Infatti, nel sistema di disciplina del Decreto 231 trovano applicazione le norme dettate dal Codice penale in materia di concorso di persone, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui «la

disciplina della responsabilità degli enti replica i meccanismi normativi dell'ordinario concorso di persone fisiche, che alla luce della disciplina degli artt. 111, 112 e 119 c.p.».

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di contrattualizzazione dei partner commerciali appaltatori e subappaltatori per l'esecuzione dei servizi di efficientamento energetico sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, del Codice Etico di Sinergas.

Pertanto, durante il processo di selezione di appaltatori e subappaltatori per l'esecuzione degli interventi Sinergas dovrà:

- selezionare partner commerciali in possesso dei necessari titoli ambientali per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto;
- monitorare periodicamente il possesso dei titoli ambientali dei fornitori;
- implementare nei contratti previsioni relative a:
 - (1). dichiarazione del possesso di tutti i titoli ambientali necessari;
 - (2). dichiarazione del rispetto dei principi del Codice etico di Sinergas;
 - (3). obbligo a carico dell'appaltatore /subappaltatore di rispettare tutta la normativa in materia ambientale applicabile nell'esecuzione delle lavorazioni.

A questo fine è stata elaborata e adottata una specifica procedura scritta:

PROCEDURA	REV	DATA
Procedura per l'individuazione e selezione dei fornitori nell'ambito degli interventi di efficienza energetica	1	21.12.2021

ALTRE FATTISPECIE DI REATO

Sommario

Art. 24 - bis del Decreto 231	2
<i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i>	2
Art. 25 - novies del Decreto 231	11
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	11
Art. 24 ter Decreto 231	14
<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	14
Art. 25 - quater del Decreto 231.....	16
<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	16
Art. 25 - octies del Decreto 231.....	16
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</i>	16
Art. 25 - bis del Decreto 231	26
<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	26
Art. 25 - bis. 1. Del Decreto 231.....	30
<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	30
Art. 25 - sexies del Decreto 231	30
<i>Abusi di mercato</i>	30
Art. 25 - decies Decreto 231	33
<i>- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	33
Art. 25 - quater. 1 del Decreto 231.....	33
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	33
Art. 25 - quinquies del Decreto 231	33
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	33
Art. 25 - terdecies del Decreto 231.....	34
<i>Razzismo e xenofobia</i>	34

Art. 24 - bis del Decreto 231

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, o dei delitti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Il terzo comma è stato modificato dall'art. 1, comma 11-bis. del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (il "Decreto Cybersecurity"), recante *Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.*

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Frode informatica: art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONSIDERAZIONI:

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A., ivi compresi gli interessi finanziari dell'Unione europea. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

ESEMPIO DI FRODE INFORMATICA

Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'Amministrazione.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. 615-quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: 615-quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635- quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640-quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Documenti informatici: art. 491 bis c.p.

Riguarda le falsità contenute in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

CONSIDERAZIONI:

Tali reati-presupposto inclusi nel catalogo delle fattispecie richiamate dal Decreto 231 ad opera dell'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, recante *Ratifica ed esecuzione della*

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, estendono la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati informatici.

Si tratta in sintesi dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell'attentato all'integrità dei sistemi, che si concretizzano in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopra menzionati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico.

Quest'ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

Con l'emanazione della Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la c.d. "*Legge Cybersecurity*"), è stato convertito in legge il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il "*Decreto Cybersecurity*"), recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*".

Con tale provvedimento il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. *perimetro di sicurezza nazionale cibernetica* (PSNC), al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo.

In particolare, la disciplina in esame si applica «*alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale*».

La normativa in esame prevede a carico dei destinatari, da un lato, una serie di obblighi e misure di sicurezza da rispettare e, dall'altro, la possibilità di essere sottoposti ad attività ispettiva e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per gli enti pubblici e gli enti pubblici economici) ovvero da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (per gli enti di natura privatistica). Alle predette autorità viene riconosciuto il potere di irrogare le sanzioni amministrative previste per la violazione dei suddetti obblighi.

La normativa in oggetto è rilevante ai fini del Modello in quanto, come ricordato sopra, ha apportato modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l'inserimento, nell'art. 24-bis Decreto 231 del reato presupposto incentrato sulla violazione delle nuove norme e procedure contestualmente introdotte e per la cui commissione si prevede che l'ente venga punito con sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote.

Tale fattispecie incriminatrice introdotta nel Decreto punisce due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati dal Decreto Cybersecurity.

La Società, in attesa di essere inclusa formalmente tra i destinatari della norma in commento da parte degli enti competenti, sta effettuando l'analisi in relazione ai rischi legati all'operatività societaria ed individuando al contempo i presidi necessari al fine di valutare l'opportunità di adottare protocolli e procedure specifici finalizzati al contenimento del rischio-reato in oggetto.

Livello di rischio: Normale

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVENZIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG		
Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali	- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o	- predisposizione di adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione dei sistemi informatici aziendali; - predisposizione di adeguate difese fisiche a protezione dei server aziendali e limitazione

	<p>telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 	<p>degli accessi ai locali in cui sono ubicati i server unicamente al personale autorizzato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione di procedimenti di autenticazione tramite credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche alle stesse; - erogazione di attività formativa periodica ai dipendenti circa il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali; - limitazione dell'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati; - previsione di sistemi di blocco automatico dei sistemi informatici in caso di non utilizzo per un determinato periodo di tempo; - predisposizione di blocchi in relazione all'installazione e all'utilizzo di hardware e software non approvati e non correlati con l'attività professionale espletata dai singoli dipendenti; - limitazione dell'accesso ai programmi e ai siti Web che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti; - effettuazione di controlli periodici sul corretto utilizzo dei sistemi informatici; - rispetto da parte di tutti i soggetti utilizzatori delle policy di utilizzo dei computer o cellulari aziendali.
--	--	---

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	
<p>Sistemi informativi</p> <p>***</p> <p>- Processo di gestione dei sistemi informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dei presidi per il corretto utilizzo dei sistemi informatici; - Informazione e formazione dei dipendenti per l'utilizzo degli strumenti informatici della Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio e a questo fine ha elaborato specifiche policy che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- garantire la salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software;
- prevedere un duplice livello di controlli in materia informatica interno all'azienda che assicuri ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi;
- verificare puntualmente l'osservanza di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società.

Art. 25 – novies del Decreto 231

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

La Legge 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto del Decreto 231, all'art. 25 novies, una serie di fattispecie contenute nella legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis) della l. 633/1941

Tale previsione si riferisce alla condotta di chi senza averne diritto a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma divulga un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, mettendola a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione in un sistema di reti telematiche o attraverso connessioni di qualsiasi genere.

- Art. 171, terzo comma della l. 633/1941

L'art. 171 al terzo comma prevede un pena maggiore quando le condotte di riproduzione, utilizzo o diffusione di materiale altrui siano commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con modificazione dell'opera medesima, tale da offendere l'onore o la reputazione dell'autore.

- Art. 171-bis della l. 633/1941

La norma in esame tutela i programmi informatici, sanzionando penalmente la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratori elettronici contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), nonché la loro importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale; tale disposizione si riferisce ai software sia di base sia applicativi e comprende non solo la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione abusiva di programmi ricavati da sviluppi o da modifiche del prodotto originale.

Con l'espressione "scopo commerciale o imprenditoriale" si intende ogni uso nell'ambito dell'attività di impresa financo un utilizzo solo dimostrativo o promozionale. Il reato indicato è configurabile anche quando la riproduzione su supporti non contrassegnati

S.I.A.E. si riferisce al contenuto di una banca di dati e sia compiuta in assenza dell'autorizzazione dell'autore: allo stesso modo sono sanzionate le condotte di estrazione, reimpiego, vendita o locazione di banche dati senza l'autorizzazione dell'autore.

- Art. 171-ter della l. 633/1941

L'art. 171-ter sanziona un'ampia casistica di comportamenti, che per semplicità espositiva possono essere ricondotti alla riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico o di dischi, nastri o supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive; rientrano nella disposizione in esame anche le condotte di detenzione per la vendita di videocassette, musicassette o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive senza il contrassegno imposto dalla S.I.A.E. o con contrassegno contraffatto o alterato.

- Art. 171-septies della l. 633/1941

Con tale fattispecie le sanzioni previste dall'art. 171-ter comma 1 sono estese ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E., che non comunichino alla S.I.A.E. i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione.

- Art. 171-octies della l. 633/1941

L'art. 171-octies punisce chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita o utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Sono comprese nel campo di applicazione della fattispecie tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Livello di rischio: Basso

Le fattispecie richiamate appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato e non conduce attività che possono comportare il rischio di abusiva duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, ovvero di banche dati e gestione della rete telematica, la Società,

attraverso un'analisi effettuata al suo interno nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, non ha individuato alcuna attività come particolarmente sensibile e rilevante ai sensi del rischio reato in esame

Con riferimento alle ipotesi di reato descritte nella presente, tenuto conto delle attività concretamente attuate dalla Società, si evidenzia come il rischio di commissione dei medesimi reati sia valutato pertanto come basso.

Art. 24 ter Decreto 231

Delitti di criminalità organizzata

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

CONSIDERAZIONI:

L'art. 24 ter del Decreto 231, che disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente nelle ipotesi di delitti di criminalità organizzata, è stato introdotto dal comma 29 dell'art. 2 della legge 15.07.2009, n. 94 ed attualmente modificato sulla base delle migliorie apportate all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) dall'art. 1 della legge 17.04.2014, n. 62 e dall'inserimento dell'art. 609 - undecies c.p. (adescamento di minorenni).

Per effetto del rinvio generico, effettuato dal successivo art. 25 quater, alle leggi speciali, la commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (art. 3 e 10 della legge 146/2006 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*).

Dopo le modifiche apportate nel 2009, il nuovo art. 24 ter del Decreto 231 prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente coinvolto nella commissione di uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

L'art. 24-ter del Decreto 231 ad oggi estende la responsabilità penale della società in relazione a due distinti gruppi di reati-presupposto, previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

Il comma 1 prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote per la persona giuridica che sia riconosciuta responsabile di uno dei seguenti reati:

- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e allo sfruttamento o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 25.7.1998, n. 286) (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere, nonché delitti commessi "avvalendosi" delle condizioni previste dal medesimo articolo ovvero "al fine agevolare" le attività di tali associazioni (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico sugli stupefacenti).

Il comma 2 prevede invece la più lieve sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote per l'ente che si renda responsabile di uno dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (ad eccezione di quella, prevista al comma 6, finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi, già annoverata nel primo gruppo di reati) (art. 416 c.p.);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (individuati attraverso il riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto 231, per una durata non inferiore ad un anno e se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto 231.

* * *

Art. 25 - quater del Decreto 231

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

CONSIDERAZIONI:

L'art. 25 quater del Decreto 231 non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra i reati richiamati al primo comma è senz'altro ricompreso l'art. 270 bis del c.p. (*Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*). I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

* * *

Art. 25 - octies del Decreto 231

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le

altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Art. 648 c.p. - Ricettazione

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

- Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

- Art. 648 ter - 1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il nuovo art. 648 ter-1 punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (autoriciclaggio). Il reato non sarebbe punibile allorquando denari, beni od altre utilità siano destinate all'utilizzazione od al godimento personale.

È autonoma fattispecie delittuosa e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto alla sostituzione (ossia ad es. il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro) o trasferimento (ossia spostamento, nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, di valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della titolarità della provenienza e della effettiva destinazione) o impiego in attività economiche o finanziarie in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È delitto plurioffensivo poiché lede non solo il patrimonio della vittima ma anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Circa il soggetto attivo del reato si tratta di reato proprio poiché può essere compiuto solo dall'autore del reato principale o da colui che abbia concorso a commetterlo.

Circa l'elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico essendo sufficiente la coscienza e la volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti il denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

CONSIDERAZIONI

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. In particolare, l'art. 63 del provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies in esame, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale.

L'art. 64, co. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ai sensi della normativa 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondere un bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, ossia scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risponde ad una duplice finalità: mentre impedisce in un primo tempo che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase fa sì che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

In generale, lo scopo del Decreto 231 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai soli fini dello stesso, costituiscono riciclaggio le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Il Decreto 231 rimanda invece per il finanziamento del terrorismo alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

La tutela nei confronti di questi reati viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati dagli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto 231 del 2007.

I soggetti destinatari di specifici obblighi devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, comprendenti programmi di formazione per il riconoscimento di attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 231/2007.

Livello di rischio delitti di criminalità organizzata: Basso

Livello di rischio reati con finalità di terrorismo: Basso

Livello di rischio Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: Basso

ESEMPI DI REATO
<ul style="list-style-type: none"> - fornire, anche indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo, mafia o criminalità attraverso affidamenti di lavori, servizi o incarichi professionali; - acquistare direttamente beni di provenienza illecita a prezzi e valori manifestamente irragionevoli; - fornire, indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo, mafia o criminalità, attraverso contratti di associazione in partecipazione o contratti di subappalto. - acquistare beni di provenienza illecita tramite partners o controllate.

PROTOCOLLI E PRASSI DI PREVISIONE PER I PROCESSI "A RISCHIO REATO"

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Gestione dell'attività commerciale *** Gestione di acquisti di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione del processo di acquisto di beni e servizi con individuazione dei ruoli e delle responsabilità; - valutazione comparativa di più offerte contrattuali da parte di consulenti e fornitori diversi, salvo deroghe motivate e formalmente regolate; - verifica della congruità dei corrispettivi negoziati con consulenti e fornitori

	<p>democratico (art. 270 bis c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) - art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, ratificata in Italia dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al consulente/fornitore e, in ogni caso, escludano pagamenti in contanti
Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti	<ul style="list-style-type: none"> - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione di verifiche sull'affidabilità commerciale, reputazionale e finanziaria degli agenti nel momento dell'instaurazione del rapporto con i medesimi, nonché periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della rispondenza degli agenti ai requisiti di selezione; - previsione, all'interno dei contratti con gli agenti, di parametri oggettivi e in linea con la prassi di mercato per il calcolo delle provvigioni da riconoscere agli agenti; - previsione, all'interno dei contratti con gli agenti, di obblighi di reporting periodico sull'attività svolta da parte dei medesimi in favore dell'associato; - informazione agli agenti sul necessario rispetto dei principi del Codice Etico in materia di rapporto con clienti e concorrenti.
Selezione e assunzione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di procedure regolanti l'assunzione del personale - verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali/dalle tabelle retributive di riferimento - verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti - verifica, in sede di assunzione, del possesso di un permesso di soggiorno regolare e non scaduto

		<p>da parte dei lavoratori provenienti da Paesi extra-UE</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno dei lavoratori provenienti da Paesi extra-UE.
<p>Gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni e delle liberalità (c.d. corporate giving)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.) - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) - art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, ratificata in Italia dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione dei criteri, delle modalità, delle responsabilità e delle procedure per la concessione di liberalità e sponsorizzazioni; - divieto di promettere o versare omaggi o liberalità con finalità di promuovere o favorire propri interessi e ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano finalità vietate; - divieto di erogare liberalità e/o sponsorizzazioni che possano creare conflitti d'interesse; - previsione del divieto assoluto di omaggi in denaro; - verifica preventiva della territorialità, autorevolezza e meritatevolezza dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione nonché dell'assenza di conflitti di interesse; - tracciabilità del processo tramite rispetto della procedura di Gruppo in materia; - coinvolgimento del vertice aziendale nella partecipazione al Comitato previsto dalla procedura di Gruppo in materia.
<p>Formazione e tenuta della contabilità, del bilancio d'esercizio, delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti; - tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti alle attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti; - approntamento di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento; - effettuazione di controlli ex-post a campione sul rispetto delle procedure previste per la redazione dei documenti contabili e delle relazioni societarie.
<p>PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG</p>		

<p>Processo Amministrativo AFC</p> <p>***</p> <p>Formazione e tenuta della contabilità, del bilancio d'esercizio, delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge</p>	<p>- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p>- rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti;</p> <p>- tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti alle attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti;</p> <p>- approntamento di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;</p> <p>- effettuazione di controlli ex-post a campione sul rispetto delle procedure previste per la redazione dei documenti contabili e delle relazioni societarie.</p>
--	--	--

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
<p>Affari generali e Segreteria di direzione e di Presidenza</p> <p>***</p> <p>- Risorse umane</p>	<p>- Gestione del personale.</p>
<p>Direzione Commerciale</p> <p>***</p> <p>- Assistenza vendite - Sviluppo commerciale - Marketing operativo - Area mercato - Area logistica - ESCO</p>	<p>- Ricerca e selezione dei fornitori, - Conclusione ed esecuzione contratti con fornitori; - Affidamento incarichi professionali; - Ricerca e selezione subappaltatori, partners - Conclusione ed esecuzione contratti con subappaltatori, partners e società controllate/collegate.</p>
<p align="center">FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG</p>	

Direzione Amministrazione Finanza e controllo	- Redazione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili; - Gestione flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego e disponibilità liquide
--	---

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio e a questo fine sono state elaborate specifiche procedure che attengono alla prevenzione dei reati previsti dal decreto finalizzate a:

- responsabilizzare i fornitori rispetto alla direttiva da parte della Società, di adottare comportamenti etici;
- assicurare la dovuta attenzione agli aspetti etici nella scelta dei partners o subappaltatori.

A questo fine sono state elaborate e adottate specifiche procedure scritte qui di seguito elencate:

PROCEDURA	REV	DATA
Procedura per l'individuazione e selezione dei fornitori nell'ambito degli interventi di efficienza energetica	1	21.12.2021
Procedura di selezione e individuazione fornitori e agenti	1	21.12.2021
Regolamento per l'erogazione di liberalità e sponsorizzazioni	2	28.5.2022
Regolamento Sinergas per la selezione e il reclutamento di personale	1	21.12.2021
Regolamento sulla richiesta di rimborsi spese	1	21.12.2021

Art. 25 - bis del Decreto 231

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

- Falsificazione in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate: art. 453 c.p.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.099:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete: art. 454 c.p.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette

alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.033.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene, o aliena tale carte contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 310 a euro 1.033.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 c.p.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita

nell'articolo 457, ridotta di un terzo. Qualora il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo invece al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

Livello di rischio: Basso

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Gestione delle attività di front-office	<ul style="list-style-type: none"> - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - alterazione di monete (art. 454 c.p.) - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di procedure sul controllo dei valori trattati, con riferimento, soprattutto, a clientela occasionale e/o ad operazioni di rilevante entità; - effettuazione di controlli sulle attività svolte dai dipendenti addetti al front-office.

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE

Affari Generali Segreteria di Direzione	e - Gestione del fondo cassa per piccole spese.
Direzione Commerciale *** - Area mercato	- Gestione dell'attività degli sportelli alla vendita.
FUNZIONI AFFIDATE IN OUTSOURCING IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI AD AIMAG	
Direzione Amministrazione Finanza e controllo	- Utilizzo, richiesta e spendita di valori bollati.

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari, nello svolgimento dell'attività della Società, risulta molto modesto in quanto i pagamenti non avvengono mediante uso di contante.

Art. 25 - bis. 1. Del Decreto 231

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio con violenza sulle cose o mezzi fraudolenti;

Artt. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Processo aziendale ed attività a rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Art. 25 - sexies del Decreto 231

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa

all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) ha introdotto l'art. 25-sexies nel d.lgs. 231/01.

Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato. La Legge Comunitaria interviene sia sul Codice civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUF).

Quanto al Codice civile, viene modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di aggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati. La norma si applica, invece, adesso ai soli casi di aggio posti in essere con riferimento agli "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato" e non invece agli strumenti finanziari quotati, cui si applicano le norme del TUF.

Livello di rischio: Basso

PROCESSO E ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI PRESUPPOSTO	PROTOCOLLI
PROCESSI INTERNI		
Gestione delle comunicazioni esterne	- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	- diffusione di una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti nella gestione delle comunicazioni esterne; - verifica preventiva del contenuto delle comunicazioni verso l'esterno che preveda il coinvolgimento di funzioni/personale diverso da quello che ha predisposto la comunicazione.
Partecipazione a gare d'appalto	- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	- diffusione di una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti in occasione della partecipazione a gare e beauty contest; - individuazione delle funzioni competenti, dei criteri e delle modalità di partecipazione alle gare d'appalto.
Gestione delle attività societarie (sia in tema di operazioni straordinarie sia in tema di gestione)	- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) - manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)	- definizione di regole in relazione all'emissione di comunicati ufficiali ai mercati, che prevedano (i) il coinvolgimento di una pluralità di funzioni nella redazione dei comunicati stampa e (ii) la chiara e formale individuazione di ruoli e responsabilità nella divulgazione di informazioni finanziarie al mercato;

ordinaria delle attività)		- definizione di regole volte a garantire che la divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza sia effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto della normativa vigente.
---------------------------	--	---

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE		
Affari Generali e Segreteria di Direzione		- Garantire che la divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in adempimento alla normativa di settore.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga comunque fornita debita evidenza delle operazioni a rischio e a tal fine:

- garantisce che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- garantisce che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

Art. 25 - decies Decreto 231

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Protocolli di prevenzione.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio tramite:

- specifiche norme comportamentali e principi etici;
- adeguata informazione e formazione di dipendenti, amministratori, collaboratori;
- individuazione dei soggetti deputati a relazionarsi con l'Autorità Giudiziaria e prevedere specifiche deleghe.

Art. 25 - quater. 1 del Decreto 231

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Art. 583 bis c.p.- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La ratio della norma è quella di sanzionare enti e strutture (in particolare strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato ecc..) che si rendano responsabili di pratiche di mutilazione vietate.

Art. 25 - quinquies del Decreto 231

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile;

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile;

Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico;

Art. 600 quater.1 c.p. - Pornografia virtuale;

Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. - Tratta di persone;

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 - undecies c.p. Adescamento di minorenni

Art. 25 - terdecies del Decreto 231

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Coloro che partecipano a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o prestano loro assistenza nello svolgimento delle suddette attività nonché coloro che promuovono o dirigono tali forme associative sono, per ciò solo, soggetti alle sanzioni di cui all'art. 604 bis.

Livello di rischio Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: Basso

Livello di rischio Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Basso

Livello di rischio Delitti contro la personalità individuale: Basso

Livello di rischio Razzismo e xenofobia: Basso

* * *

Funzioni coinvolte nella gestione dei processi individuati:

FUNZIONI INTERNE	
Affari generali e Segreteria di direzione e di Presidenza *** Risorse umane	- Gestione del personale.

Il rischio di commissione dei reati considerati nello svolgimento dell'attività della Società, risulta molto modesto dal momento che Sinergas opera nella selezione e nella gestione delle risorse umane nel rispetto dei più standard applicabili e nel pieno rispetto della normativa applicabile. A riguardo è stata altresì adottata un'apposita procedura:

PROCEDURA	REV	DATA
Regolamento Sinergas per la selezione e il reclutamento di personale	1	21.12.2021

